# Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 662

## EMENDAMENTI E ODG

**VOLUME UNICO** 

24 Maggio 2013

#### **EMENDAMENTI AS.662**

#### Art.1

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01 - (Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti).

- 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.
- 2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.
- 3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione *pro soluto* fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.
- 4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.
- 5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito *internet* i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture.

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1,2 e 3.

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

1.1

#### A.S. 662

#### Emendamento

#### Art. 1

Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni di euro con le seguenti: 4.800 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 1 con il seguente:
- «1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all'articolo 16, comma 7, al primo periodo le parole: «1.200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «800 milioni»;
- 2) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
- 3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.»;
- 4) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio 2013/2015. All'esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio.»;
  - b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 del presente decreto;
  - c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
- «1-bis. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

BROGLIA, ZANONI, DEL BARBA, VERDUCCI, PAGLIARI

Broglie

**Emendamento** 

#### Art. 1

Al comma 1 dopo le parole "i pagamenti" aggiungere le seguenti:

"relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,"

Lanzillotta, Marino

**Motivazione** 

Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili arche a prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo punto

#### A. S. 662

#### Emendamento

#### Art. 1

Al comma I sostituire le parole "nel corso del 2013" con le seguenti "dal 1^ gennaio 2013" e le parole "delle province in favore dei comuni" con le seguenti "tra gli enti locali"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Roglon'



#### EMENDAMENTO DDL 662 - DL 35/2013

#### Art. 1.

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

1-quater. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

15

COMPAGNONE

#### **EMENDAMENTO**

#### DDL 662 - DL 35/2013

#### Art. 1.

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

1-quater. Qualora nell'anno 2012 il patto di stabilità sia stato superato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione dei trasferimenti.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

0. N

#### **EMENDAMENTO**

#### DDL 662 - DL 35/2013

#### Art. 1.

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

1-quater. E' altresì previsto l'incremento degli spazi finanziari per i pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e l'8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro il 30 aprile 2013.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1. +

SOMPAGNONE

#### EMENDAMENTI AS.662 Art.1

Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

- 2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma i completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
- 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

#### A. S. 662

#### Emendamento

Art. 1

Al comma 2 sostituire le parole "di cui al comma 1" con le seguenti: "in conto capitale relativi al 2013"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

#### EMENDAMENTI AS.662 Art.1

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto ai periodo precedente, si procede al riparto della quota residua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

1.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

#### Atto Senato n. 662

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1**

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 3, dopo le parole «non assegnate con il primo decreto.» è aggiunto il seguente periodo «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;
- b. al comma 13, dopo le parole «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

#### Relazione illustrativa

L'emendamento al comma 3 risponde all'esigenza di prevedere un termine certo per l'effettuazione dei pagamenti una volta che siano stato ripartite le risorse previste dal decreto. A tal fine, è contemplato anche un rafforzamento dell'impianto sanzionatorio per l'inerzia nel tempestivo impiego degli spazi finanziari e delle anticipazioni ottenute. In particolare, si prevede che le responsabilità previste dal decreto possono essere accertate dalla Corte dei Conti sia su segnalazione del collegio dei revisori, sia nell'esercizio delle proprie attribuzioni previste dalla legge, in linea con quanto disposto dall'art. 1 del DL 174/2012, che ha riformato la disciplina dei controlli degli enti territoriali.

La proposta di modifica del comma 13 è volta a precisare che gli Enti locali hanno la facoltà di derogare all'articolo 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per la richiesta delle anticipazioni di liquidità alla Cassa depositi e prestiti. L'intervento, in linea con le altre deroghe al TUEL previste dal DL 36, chiarirebbe che tali Enti possono accedere alle anticipazioni di liquidità anche per i debiti che rientrano nella spesa corrente.

1.11

Sen Remigio Grani

#### A.S. 662

#### Emendamento

#### Art. 1

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole : «in deroga agli articoli 42,» inserire la seguente «202,».

SANGALLI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, VERDUCCI

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 1

Al comma 3, dopo le parole «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo:

«Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»

BONFRISCO CERONI

**MANDELLI** 



#### A.S. 662

#### Emendamento

#### Art. 1

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: << sono utilizzati>> con le seguenti: << possono essere utilizzati>>

1.14

RICCHIUTI

#### EMENDAMENTI AS.662

#### Art.1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, così come stabiliti, a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero."

BENCINI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

#### A.S. 662

#### Emendamento

#### Articolo 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

"3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all' articolo 204 del Decreto Legislativo 267/2000, stabiliti per il 2014 dall' articolo 8 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183 nella misura del 4%, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero".

1.16

DI GIORGI, ZANONI, VERDUCCI

#### A. S. 662

#### Emendamento

#### Art. 1

Al comma 4, sostituire le parole "le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente." con le seguenti: "le stesse accertano la responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento"

1.17

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reghen.

A. S. 662

#### Emendamento

Art. 1

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole "nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reglar

#### EMENDAMENTI AS.662 Art.1

Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

1.20

#### **AS 662**

#### Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1 gennaio di ciascun esercizio finanziario, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se il mancato rispetto del patto di stabilità sia determinato esclusivamente dai pagamenti di debiti per interventi di straordinaria ed inderogabile manutenzione, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, e purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) L'ente locale abbia un fondo di liquidità depositato presso la Banca d'Italia pari o superiore all'ammontare del pagamento dei debiti che ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità, ovvero che nei RRAA del titolo 3<sup> e 4 delle Entrate siano contemplati accertamenti certi e finalizzati all'investimento;</sup>
- b) che l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento da parte dell'ente locale sia stata finalizzata e/o tendente al contenimento della capacità d'indebitamento nonché alla riduzione della spesa corrente per il pagamento degli interessi passivi;
- c) che la spesa per il personale dell'ente locale abbia un'incidenza sulla spesa del Titolo 1^ inferiore al 30% sia nell'anno di riferimento sia in quello della richiesta;
- d) che l'ammontare dei RRPP del titolo 2<sup>^</sup> abbia un'incidenza alta nel quadro riassuntivo del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento;
- e) che siano state prodotte le certificazioni di credito alle banche e ai creditori per il pagamento sia pro solvendo sia pro soluto;

| Sen Candiani       | Stefano Bitør | ci Massimo Calc   | leroli Roberto  | Arrigoni Paolo     | Bellot Raffaela |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Bisinella Patrizia | Centinaio Gia | n Marco Comarc    | oli Silvana Co  | onsiglio Nunziante | Crosio Jonny    |
| Davico Michelino   | Divina Sergio | Munerato Emanuela | a Stefani Erika | Stucchi Giacomo    | Volpi Raffaele  |
| Delen              | Den           | reerlo            | Spr             | on                 | nep             |

#### Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1 gennaio di ciascun esercizio finanziario, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

| Sen. Candiani Stefano Bitonci Massimo Calderoli Roberto Arrigoni Paolo Bellot Raffaela |
|--|
| BişinellaPatrizia Centinaio Gian Marco Comaroli Silvana Consiglio Nunziante            |
| Dich Cel Outi Com  |
| Crosio Jonny Davico Michelino Divina Sergio Munerato Emanuela Stefani Erika            |
| Own Du Alen St   |
| Stucchi Giacomo Volpi Raffaele   |
| Streen Poly  |
|  |

#### Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno in uno o entrambe gli esercizi 2011 e 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1 gennaio di ciascun anno, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

| Sen. Candiani Stefano Bitonci Massimo        | Calderoli Roberto 💎 | Arrigoni Paolo B | eliot Raffaela |  |  |
|--|---------------------|------------------|----------------|--|--|
| and pre-                                     | luch                | 16-              | a.             |  |  |
| Bisinella Patrizia Centinaio Gian Marco Coma | roli Silvana Consig | lio Nunziante    | •              |  |  |
| Bugh con a                                   | Mrz.                |                  | -              |  |  |
| Crosio Jonny Davico Michelino Divina Sergio  | Munerato Emanue     | a Stefani Erika  | ı Stucchi      |  |  |
| un de the                                    | 1 elf               | Mu               | L              |  |  |
| Giacomo Volpi Raffaele                       |                     | 1                |                |  |  |
| Mh. 1.22                                     |                     |                  |                |  |  |
|  |                     |                  |                |  |  |

#### Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1 gennaio 2012, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

| Sen. Candiani Stefa Bisinella Patrizia (2) dia | (due    | Calderoli Roberto Ari<br>an Marco Comaroli Sil | Aren !        | ot Raffaela<br>Nunziante |
|--|---------|--|---------------|--------------------------|
| Crosio Jonny Davico M<br>Giacomo Volpi Raffae  | Du Pren | Munerato Emanuela                              | Stefani Erika | Stucchi                  |
| Wh   | ~`      | 1.   | 2 Z           | _                        |

#### **EMENDAMENTO**

#### **DDL 662**

#### All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, sopprimere le parole: "e delle province autonome";
- b) al comma 8, sopprimere le parole: "e province autonome";
- c) sostituire il comma 17-bis, con il seguente:

"17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno prevista dal comma 1 del presente articolo. Al fine di ripartire la predetta esclusione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.".

SEN. FRAVEZZI

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO

SEN. LANIECE/QL

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

#### EMENDAMENTI AS.662 Art.1

Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;"

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Enhu

1.25

#### A. S. 662

#### Emendamento

Art. 1

Al comma 7, dopo le parole "di parte corrente" aggiungere le seguenti " e di parte capitale"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

1.26

### AS 662 EMENDAMENTO

1.27

#### Art. 1

- 1. Al comma 7 dell'articolo 1 sono soppresse le parole ", purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali";
- 2. Il comma 8 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di



cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
- b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-undecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-dodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro

per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

- "9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
  - a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
  - b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
  - 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
  - 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
  - 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
- b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».



11-octiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-noniesdecies. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-ventidecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-ventundecies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-ventiduodecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ventiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Hras



#### A. S. 662

#### Emendamento

#### Art. 1

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reglan'

1.28

A. S. 662

Emendamento

Art. 1

Al comma 9 eliminare l'ultimo capoverso.

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reghan 1.29

## Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali

Al comma 10 dell'articolo le parole "di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" sono sostituite da "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014".

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. . Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui , si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

#### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di soddisfare nel 2014 tutte le richieste di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali alla Cassa Depositi e Prestiti in forza del presente articolo, per sostenere i pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Le domande di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali al 30 Aprile sono state infatti pari a 5.850 milioni di euro, poi rideterminate in 5.760 milioni di euro a seguito di una nota di chiarimento del MEF del 7 maggio 2013, valore superiore allo stanziamento della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del valore di 2,000 milioni di euro per ciascun anno 2013 e 2014. L'accettazione di tutte le richieste di liquidità degli Enti locali consentirà il pagamento alle imprese di una quota consistente dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali al 31/12/2012.

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, derivanti dai maggiori interessi diel debito pubblico, ipotizzando un tasso di interesse del 4,6125% nel 2014 compensato in parte dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione



34 1.30

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.30

Il Senttore Questore
Antonio De Poli

#### Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali

1.31

Al comma 10 dell'articolo le parole "di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" sono sostituite da "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014".

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. . Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui , si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

#### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di soddisfare nel 2014 tutte le richieste di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali alla Cassa Depositi e Prestiti in forza del presente articolo, per sostenere i pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Le domande di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali al 30 Aprile sono state infatti pari a 5.850 milioni di euro, poi rideterminate in 5.760 milioni di euro a seguito di una nota di chiarimento del MEF del 7 maggio 2013, valore superiore allo stanziamento della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del valore di 2,000 milioni di euro per ciascun anno 2013 e 2014. L'accettazione di tutte le richieste di liquidità degli Enti locali consentirà il pagamento alle imprese di una quota consistente dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali al 31/12/2012.

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, derivanti dai maggiori interessi del debito pubblico, ipotizzando un tasso di interesse del 4,6125% nel 2014 compensato in parte dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

D

A STATE OF THE STA

Pen Remigio Cefoni

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.31



In. Remigio Cerpni

### Art. 1

Al comma 10 sostituire le parole "di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" con le seguenti "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014".

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

Verduce

"10-bis. Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui , si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

VERDUCCI BROGLIA

DEL BARBA ZANONI

LAI

### **EMENDAMENTO**

### Art. 1

Al comma 10, sostituire le parole "di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" con le seguenti: "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014".

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. . Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui , si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

MANDELLI

1.33





### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di soddisfare nel 2014 tutte le richieste di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali alla Cassa Depositi e Prestiti in forza del presente articolo, per sostenere i pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Le domande di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali al 30 Aprile sono state infatti pari a 5.850 milioni di euro, poi rideterminate in 5.760 milioni di euro a seguito di una nota di chiarimento del MEF del 7 maggio 2013, valore superiore allo stanziamento della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del valore di 2.000/milioni di euro per ciascun anno 2013 e 2014. L'accettazione di tutte le richieste di liquidità degli Enti locali consentirà il pagamento alle imprese di una quota consistente dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali al 31/12/2012.

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno/2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, derivanti dai maggiori interessi del debito pubblico, ipotizzando un tasso di interesse del 4,6125% nel 2014 compensato in parte dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attyalizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.33





All'articolo 1 comma 13 dopo le parole dopo le parole "ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine" sono inserite le parole ", nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

# MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di consentire l'accesso all'anticipazione del fondo di liquidità della Cassa depositi e prestiti di cui al presente articolo, anche ai debiti riconosciuti al 31 dicembre 2012, cosiddetti fuori bilancio, nonché ai debiti che a tale data presentavano i requisiti per il riconoscimento.

1.34

Il Senatore Questore
Antonio De Poli

# EMENDAMENTO Art. 1

Al comma 13 dopo le parole "ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine" inserire le parole

", nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1.35

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 





38

### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento propone di consentire l'accesso all'anticipazione del fondo di liquidità della Cassa depositi e prestiti di cui al presente articolo, anche ai debiti riconosciuti al 31 dicembre 2012, cosiddetti fuori bilancio, ponché ai debiti che a tale data presentavano i requisiti per il riconoscimento.



1.35



All'articolo 1 comma 13 dopo le parole dopo le parole "ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine" sono inserite le parole ", nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

### MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di consentire l'accesso all'anticipazione del fondo di liquidità della Cassa depositi e prestiti di cui al presente articolo, anche ai debiti riconosciuti al 31 dicembre 2012, cosiddetti fuori bilancio, nonché ai debiti che a tale data presentavano i requisiti per il riconoscimento.

1.36

Sen. Remigio Ceroni

### Art. 1

Al comma 13 dopo le parole "ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine" inserire le seguenti ", nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

DEL BARBA BROGLIA ZANONI LAI VERDUCCI Del Borhe

# Emendamento

### Art. 1

Al comma 13, dopo le parole: "ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine" sono inserite le seguenti: ", nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

ZANONI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI,

deran'

# **EMENDAMENTO**

# ART. 1

Al comma 13, dopo le parole «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 

1.39





### Relazione illustrativa

L'emendamento al comma 3 risponde all'esigenza di prevedere un termine certo per l'effettuazione dei pagamenti una volta che siano state ripartite le risorse previste dal decreto. A tal fine, è contemplato anche un rafforzamento dell'impianto sanzionatorio per l'inerzia nel tempestivo impiego degli spazi finanziari e delle anticipazioni ottenute. In particolare, si prevede che le responsabilità previste dal decreto possono essere accertate dalla Corte dei Conti sia su segnalazione del collegio dei revisori, sia nell'esercizio delle proprie attribuzioni previste dalla legge, in linea con quanto disposto dall'art. 1 del DL 174/2012, che ha riformato la disciplina dei controlli degli enti territoriali.

La proposta di modifica del comma 13 è volta a precisare che gli Enti locali hanno la facoltà di derogare all'articolo 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per la richiesta delle anticipazioni di liquidità alla Cassa depositi e prestiti. L'intervento, in linea con le altre deroghe al TUEL previste dal DL 35, chiarirebbe che tali Enti possono accedere alle anticipazioni di liquidità anche per i debiti che rientrano nella spesa corrente.





All'articolo 1 aggiungere il comma 13-bis

Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo.

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di consentire agli enti che abbiano fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i pagamenti in conto capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 esclusi dal Patto di Stabilità Interno 2013, di accettare esclusivamente la quota erogata nel 2013. Il meccanismo di riparto della Sezione destinata agli Enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, prevede che le richieste di liquidità possano essere soddisfatte per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Nel caso in cui un Ente abbia richiesto liquidità per realizzare i pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità 2013 in forza dell'articolo 1 comma 1 del presente decreto, l'erogazione di liquidità nel 2014 potrebbe non essere utile per l'Ente poiché l'esclusione dei pagamenti in conto capitale dal Patto di Stabilità è concessa solo per il 2013.

1.40

Il Senatore Questore
Antonio De Poli

### **EMENDAMENTO**

### Art. 1

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo."

1.61

BONFRISCO

**CERONI** 

MANDELLI

Ufficio Legislativo A Lacidor

All'articolo 1 aggiungere il comma 13-bis

Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo.

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di consentire agli enti che abbiano fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i pagamenti in conto capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 esclusi dal Patto di Stabilità Interno 2013, di accettare esclusivamente la quota erogata nel 2013. Il meccanismo di riparto della Sezione destinata agli Enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, prevede che le richieste di liquidità possano essere soddisfatte per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Nel caso in cui un Ente abbia richiesto liquidità per realizzare i pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità 2013 in forza dell'articolo 1 comma 1 del presente decreto, l'erogazione di liquidità nel 2014 potrebbe non essere utile per l'Ente poiché l'esclusione dei pagamenti in conto capitale dal Patto di Stabiliti è concessa solo per il 2013.

1.42

Sin. Remigio Cereni

### Art. 1

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo. "

1.43

LAI V
BROGLIA
DEL BARBA
ZANONI
VERDUCCI

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di consentire agli enti che abbiano fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i pagamenti in conto capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 esclusi dal Patto di Stabilità Interno 2013, di accettare esclusivamente la quota erogata nel 2013. Il meccanismo di riparto della Sezione destinata agli Enti locali del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», prevede che le richieste di liquidità possano essere soddisfatte per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Nel caso in cui un Ente abbia richiesto liquidità per realizzare i pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità 2013 in forza dell'articolo 1 comma 1 del presente decreto, l'erogazione di liquidità nel 2014 potrebbe fion essere utile per l'Ente poiché l'esclusione dei pagamenti in conto capitale dal Patto di Stabilità è concessa solo per il 2013.







### Emendamento

# Art, 1

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, è altresì concessa agli enti locali anche per i debiti compresi nei piani di rientro pluriennali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**CUOMO** 

# **EMENDAMENTO**

# ART. 1

Al comma 14, dopo le parole "responsabile finanziario dell'ente" aggiungere le seguenti: "ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'art. 3, comma 6".

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 





La presente proposta emendativa intende semplificare la procedura prevista dal decreto in merito alle procedure di certificazione e interlocuzione tra pubbliche amministrazioni, valorizzando l'ausilio dei professionisti privati in tale ambito.

Il fine è quello di evitare il rischio del rinnovamento di uno stallo burocratico, andando a creare alcuni "spazi" per promuovere l'apporto dei liberi professionisti alla più efficace realizzazione del piano dei pagamenti della PA, il linea con il principio di sussidiarietà.

Questo alla luce del fatto che i liberi professionisti rappresentano la risorsa più preziosa per agevolare lo snellimento delle procedure amministrative. Essi, infatti, uniscono alla elevata competenza una vocazione alla semplificazione del rapporto tra Stato e cittadino nonché obblighi deontologici che, essendo soggetti ai necessari controlli istituzionali, garantiscono condotte trasparenti.

Dunque, l'estensione del rilascio della certificazione anche da parte di altra persona formalmente indicata dall'ente, senza preclusione, dunque, per il conferimento della funzione a soggetti privati come i liberi professionisti, pare ragionevole e conveniente in termini di efficienza e trasparenza.

Si evidenzia, infine, che tale previsione è contemplata già dall'art. 3, comma 6 del presente testo normativo, con riferimento ai Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.



1.45



# Emendamento

# Art. 1

Al comma 14, dopo le parole "responsabile finanziario dell'ente" aggiungere le seguenti: "ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'art. 3, comma 6".

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, SPOSETTI 1.46

(lendoci.

All'articolo 1 aggiungere il comma 14-bis

Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013.

### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento proposto ha la finalità consentire agli enti locali di estinguere nel 2013 tutti i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per i quali hanno ottenuto la liquidità dalla Cassa depositi e prestiti che verrà erogata per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Gli enti, attraverso le proprie risorse di bilancio, si farebbero carico nel 2013 della somma che verrà erogata dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, fermo restando l'obbligo di certificare che la liquidità è stata utilizzata per estinguere i debiti di cui al presente articolo.

L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera infatti enormi problemi ai creditori dell'ente che dovranno attendere fino al 2014 per ottenere il pagamento dei lavori e delle prestazioni fornite all'ente alla data del 31/12/2012. L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera inoltre problemi per quegli enti che hanno ottenuto spazi finanziari di Patto nel 2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e che hanno anche fatto richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della liquidità per sostenere i suddetti pagamenti. Attraverso l'emendamento questi enti possono realizzare nel 2013 maggiori pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità.

.

I Senatore Questore

Antonio De\Poli

### Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013.

ZANONI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

Len

### **EMENDAMENTO**

### Art. 1

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013."

1.49

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 







1/2

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di consentire agli enti locali di estinguere nel 2013 tutti i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per i quali hanno ottenuto la liquidità dalla Cassa depositi e prestiti che verrà erogata per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Gli enti, attraverso le proprie risorse di bilancio, si farebbero carico nel 2013 della somma che verrà erogata dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, fermo restando l'obbligo di certificare che la liquidità è stata utilizzata per estinguere i debiti di cui al presente articolo.

L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera infatti enormi problemi ai creditori dell'ente che dovranno attendere fino al 2014 per ottenere il pagamento dei lavori e delle prestazioni fornite all'ente alla data del 31/12/2012. L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera inoltre problemi per quegli enti che hanno ottenuto spazi finanziari di Patto nel 2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e che hanno anche fatto richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della liquidità per sostenere i suddetti pagamenti. Attraverso l'emendamento questi enti possono realizzare nel 2013 maggiori pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità.



1.49



### Art. 1

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013."

1.50

ZANONI 2 BROGLIA
VERDUCCI
LAI
DEL BARBA

All'articolo 1 aggiungere il comma 14-bis

Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013.

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità consentire agli enti locali di estinguere nel 2013 tutti i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per i quali hanno ottenuto la liquidità dalla Cassa depositi e prestiti che verrà erogata per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Gli enti, attraverso le proprie risorse di bilancio, si farebbero carico nel 2013 della somma che verrà erogata dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, fermo restando l'obbligo di certificare che la liquidità è stata utilizzata per estinguere i debiti di cui al presente articolo.

L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera infatti enormi problemi ai creditori dell'ente che dovranno attendere fino al 2014 per ottenere il pagamento dei lavori e delle prestazioni fornite all'ente alla data del 31/12/2012. L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera inoltre problemi per quegli enti che hanno ottenuto spazi finanziari di Patto nel 2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e che hanno anche fatto richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della liquidità per sostenere i suddetti pagamenti. Attraverso l'emendamento questi enti possono realizzare nel 2013 maggiori pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità.

1.51

Sen. Remigio Cerps

A. S. 662

Emendamento

Art. 1

Al comma 15 sostituire le parole "entro 30 giorni" con le parole "entro 60 giorni"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Regher'

# **EMENDAMENTI AS.662**

# Art.1

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: 16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

1.53

All'articolo 1 il comma 17 è abrogato.

### **MOTIVAZIONE**

Gravi ripercussioni hanno i Comuni che accedono al Fondo per la liquidità, in particolare per quanto attiene il Fondo svalutazione crediti. Infatti il comma 17 chiede di prevedere un fondo svalutazione pari al 50% dei residui attivi delle entrate correnti proprie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione si ritiene inutile imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.

1.54

Il Senatore Questore
Antonio De Poli

# **EMENDAMENTO**

Art. 1

Sopprimere il comma 17.

BONFRISCO

**CERONI** 

MANDELLI







### **MOTIVAZIONE**

Gravi ripercussioni hanno i Comuni che accedono al Fondo per la liquidità, in particolare per quanto attiene il Fondo svalutazione crediti. Infatti il comma 17 chiede di prevedere un fondo svalutazione pari al 50% dei residui attivi delle entrate correnti proprie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione; si ritiene inutile imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.



1.55



All'articolo 1 il comma 17 è abrogato.

### **MOTIVAZIONE**

Gravi ripercussioni hanno i Comuni che accedono al Fondo per la liquidità, in particolare per quanto attiene il Fondo svalutazione crediti. Infatti il comma 17 chiede di prevedere un fondo svalutazione pari al 50% dei residui attivi delle entrate correnti proprie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione si ritiene infatile imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.

1.56

Sp. Remigio Cerpni .

# Art. 1

# Sopprimere il comma 17.

BROGLIA

DEL BARBA

VERDUCCI

LAI

ZANONI



A. S. 662

Emendamento

Art. 1

1.58

Sopprimere il comma 17

PAGLIARI, ZANONI, LAI

### **EMENDAMENTO**

### Art. 1

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere a) b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata".

1.57

Sen. BONFRISCO

Ufficio DE Legislativo LA Legislativo VIATA



1/2

# RELAZIONE

La normativa che regola i bandi di gara sulle concessioni della gestione delle tesorerie degli Enti pubblici attualmente non contempla la possibilità di delegare la gestione del back-office. Sul punto va rilevato come il ricorso all'approvvigionamento esterno di mezzi e servizi è uno strumento importante per il contenimento dei costi e la ricerca dell'efficienza. Per tali ragioni si chiarisce che l'affidamento del servizio di tesoreria non esclude di per sé l'outsourcing, ferma restando l'ineludibile responsabilità del tesoriere in quanto affidatario del servizio.



1.59



20

# A.S. 662

# Emendamento

# Art. 1

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere a) b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata"

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

enfelle

# EMENDAMENTO ART. 1

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

"17-bis.1. Gli enti territoriali che hanno sforato il patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al presente decreto-legge, con riferimento al bilancio del 2012, non subiscono le previste sanzioni relative alla così determinata parte di sforamento."

1.61

D'ALI' Solf

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**CHIAVAROLI** 

**MANDELLI** 

**MILO** 



#### SENATO DELLA REPUBBLICA

S 662

Emendamento

# Articolo 2

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno".

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

# **EMENDAMENTO**

# **DDL 662**

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole : "e le province autonome";
- b) al comma 9, sopprimere le parole: "e province autonome".

SEN. FRAVE

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO HOLLUM

SEN. LANIECE / QUIÈC

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

As. 662

Art. 2

Al comma 1 dopo le parole "ai pagamenti" aggiungere le seguenti:

"relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,".

Lanzillotta, Marino

**Motivazione** 

Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo punto

# A.S. 662

# Emendamento

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole "entro il predetto termine" aggiungere le seguenti parole "riconosciuti entro tale data o ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento".

ORRU', DEL BARBA

Drul

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2**

All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

- a. il comma 3 è sostituito dal seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base: a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;
- b. il comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
- c. al comma 5, dopo le parole «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole «le regioni interessate», sono inserite le seguenti «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,»;
- d. al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;
- e. al comma 6, al secondo periodo, le parole «,ove nulla osti,» e la parola «prioritariamente» sono soppresse;

### Relazione illustrativa

Le modifiche all'articolo 2 sono dirette a semplificare delocizzare i meccanismi delineati dal decreto per l'accesso di Regioni e Province autonome alle anticipazioni di liquidità, così da consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti del DL. Il provvedimento, infatti, subordina l'erogazione delle anticipazioni a numerose condizioni e adempimenti, che determinano una duplicazioni di oneri e adempimenti per le amministrazioni interessate. Si propone, quindi, di

Sen Remigio Ceropi

eliminare quei passaggi che possono essere considerati ridondanti rispetto al sistema di verifiche e adempimenti richiesti alle Regioni dal DL 174/2012.

In particolare, le proposte di modifica al comma 3:

- introducono un termine per un termine certo per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità alle Regioni una volta che siano state ripartite le risorse previste dal decreto;
- eliminano l'obbligo per le Regioni di predisporre misure, anche legislative, di copertura finanziaria, così da evitare possibili distorsioni e strumentalizzazioni nell'utilizzo di tali misure legislative ai fini dell'accesso alle anticipazioni. Infatti, per consolidata giurisprudenza, le Regioni, come lo Stato, sono già tenute al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria delle proprie spese di cui all'articolo 81 della Costituzione e, per assicurare il rispetto di tale principio, l'ordinamento già prevede strumenti e n'eccanismi idonei, a partire da quelli contemplati nel recente DL 174/2012;
- assicurano per legge un meccanismo di recupero delle rate di ammortamento dovute annualmente, attivabile in via prioritaria dal MEF in caso di inadempimento da parte delle Regioni.

Le proposte di modifica al comma 4 miraro a eliminare la costituzione di Tavoli interistituzionali per la verifica degli adempimenti di competenza delle Regioni, che rischia di ostacolare il flusso dei pagamenti alle imprese. Per assicurare comunque idonei meccanismi di verifica degli adempimenti, è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo, il cui esercizio deve comunque essere conforme alle previsioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Peraltro, l'emendamento è in inea con le modifiche apportate all'art. 6 del DL (nuovo co. 11-bis) in prima lettura alla Camera, che hanno comportato proprio l'introduzione della possibilità di attivare i poteri sostitutivi del Governo.

Sempre con l'obiettive di assicurare che le risorse messe a disposizione del DL, e ripartite dal MEF, vengano impiegate tempestivamente per effettuare i pagamenti dovuti alle imprese, le modifiche proposte al conima 5 introducono un termine perentorio per i pagamenti dei debiti (lettera c dell'emendamento), nonché specifiche sanzioni per i casi di inerzia (lettera d dell'emendamento).

La proposta di modifica al comma 6 elimina ogni discrezionalità degli Enti locali nella destinazione delle riscrezi ricevute dalle Regioni per il pagamento dei debiti, con l'effetto di obbligare tali Enti a utilizzare dette risorse esclusivamente per il pagamento di debiti nei confronti delle imprese.

2.5

Son Remigio Cerond

#### A.S. 662

#### Emendamento

### Art. 2

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base: a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

# Conseguentemente:

Del Berke

- a) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
- b) al comma 5, dopo le parole «All'atto dell'erogazione» inserire le seguenti «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;
- c) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole «,ove nulla osti,» e la parola «prioritariamente».

DEL BARBA, SANGALLI, GUERRIERI, LAI, VERDUCCI



# **EMENDAMENTO**

### ART. 2

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base: a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»

BONFRISCO CERONI
MANDELLI



#### **EMENDAMENTI AS.662**

### Art.2

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: maggiorata degli interessi aggiungere le seguenti: senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri.

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Be mets



### **EMENDAMENTO**

# ART. 2

# Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative gestioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio EL Legislativo LA

2.9/



64

### Relazione illustrativa

Le modifiche all'articolo 2 sono dirette a semplificare e velocizzare i meccanismi delineati dal decreto per l'accesso di Regioni e Province autonome alle anticipazioni di liquidita, così da consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti del DL. Il provvedimento, infatti, subordina l'erogazione delle anticipazioni a numerose condizioni e adempimenti, che determinano una duplicazioni di oneri e adempimenti per le amministrazioni interessate. Si propone, quindi, di eliminare quei passaggi che possono essere considerati ridondanti rispetto al distema di verifiche e adempimenti richiesti alle Regioni dal DL 174/2012.

In particolare, le proposte di modifica al comma 3:

- introducono un termine per un termine certo per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità alle Regioni una volta che siano state ripartite le risorse previste dal decreto;
- eliminano l'obbligo per le Regioni di predisporre misure, anche legislative, di copertura finanziaria, così da evitare possibili distorsioni e strumentalizzazioni nell'utilizzo di tali misure legislative ai fini dell'accesso alle anticipazioni. Infatti, per consolidata giurisprudenza, le Regioni, come lo Stato, sono già tenute al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria delle proprie spese di cui all'articolo 81 della Costituzione e, per assicurare il rispetto di tale principio, l'ordinamento già prevede strumenti il meccanismi idonei, a partire da quelli contemplati nel recente DL 174/2012;
- assicurano per legge un meccanismo di recupero delle rate di ammortamento dovute annualmente, attivabile in via prioritaria dal MEF in caso di inadempimento da parte delle Regioni.

Le proposte di modifica al comma 4 mirano deliminare la costituzione di Tavoli interistituzionali per la verifica degli adempimenti di competenza delle Regioni, che rischia di ostacolare il flusso dei pagamenti alle imprese. Per assicurare confunque idonei meccanismi di verifica degli adempimenti, è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo, il cui esercizio deve comunque essere conforme alle previsioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Peraltro, l'emendamento è in linea con le modifiche apportate all'art. 6 del DL (nuovo co. 11-bis) in prima lettura alla Camera, che hanno comportato proprio l'introduzione della possibilità di attivare i poteri sostitutivi del Governo.

Sempre con l'obiettivo di assignare che le risorse messe a disposizione del DL, e ripartite dal MEF, vengano impiegate tempesti amente per effettuare i pagamenti dovuti alle imprese, le modifiche proposte al comma 5 introducono un termine perentorio per i pagamenti dei debiti (lettera c dell'emendamento), nonché specifiche sanzioni per i casi di inerzia (lettera d dell'emendamento).

La proposta di modifica al comma 6 elimina ogni discrezionalità degli Enti locali nella destinazione delle risorse ricevute dalle Regioni per il pagamento dei debiti, con l'effetto di obbligare tali Enti a utilizzare dette risorse esclusivamente per il pagamento di debiti nei confronti delle imprese.



# **EMENDAMENTO**

# ART. 2

Al comma 5, dopo le parole "responsabile finanziario della Regione", aggiungere le seguenti: "ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'art. 3, comma 6".

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 



2.10%



La presente proposta emendativa intende semplificare la procedura prevista dal testo normativo in merito alle procedure di certificazione e interlocuzione tra pubbliche amministrazioni, valorizzando l'ausilio dei professionisti privati in tale ambito.

Il fine è quello di evitare il rischio del rinnovamento di uno stallo burocratico, andando a creare alcuni "spazi" per promuovere l'apporto dei liberi professionisti alla più efficace realizzazione del piano dei pagamenti della PA, il linea con il principio di sussidiarietà.

Questo alla luce del fatto che i liberi professionisti rappresentant la risorsa più preziosa per agevolare lo snellimento delle procedure amministrative. Essi infatti, uniscono alla elevata competenza una vocazione alla semplificazione del rapporto tra Stato e cittadino nonché obblighi deontologici che, essendo soggetti ai necessari controlli istituzionali, garantiscono condotte trasparenti.

Dunque, l'estensione del rilascio della certificazione arche da parte di altra persona formalmente indicata dalla Regione, senza preclusione, dunque, rer il conferimento della funzione a soggetti privati come i liberi professionisti, pare ragione ole e conveniente in termini di efficienza e trasparenza. Si evidenzia, infine, che tale previnone è contemplata già dall'art. 3, comma 6 del presente testo normativo, con riferimento ai Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.



2



# A.S. 662

# Emendamento

# Art. 2

Al comma 5, dopo le parole "responsabile finanziario della Regione", aggiungere le seguenti: "ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'art. 3, comma 6".

BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, SPOSETTI

(breflie

# A. S. 662

# Emendamento

Art. 2

Al comma 6 dopo le parole "residui passivi" inserire le parole "in via prioritaria di parte capitale" e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reglia!

# **EMENDAMENTO**

# ART. 2

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole «,ove nulla osti,» e la parola «prioritariamente».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

MANDELLI



# A. S. 662

# Emendamento

# Art. 2

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro per l'anno 2014. Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reghan'

### AS 662

### **EMENDAMENTO**

#### Art. 2

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

10

2.15 7

fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
- b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-undecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-dodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.15% zle



11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

- "9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
  - e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
  - f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
  - 7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
  - 8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
  - 9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
- b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».



11-octiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-noniesdecies. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-ventidecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-ventundecies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto.

11-ventiduodecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a I1-ventiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Hras

 $\mathcal{N}_{\mathcal{N}_{\mathcal{N}}}$ 



# **AS 662**

# **EMENDAMENTO**

#### Art. 2

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro"

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
- b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-undecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-dodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

- "9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
  - g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
  - h) pari all'I per cento del fatturato fino ad un massimo di:
  - 10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
  - 11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
  - 12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
- b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».



11-octiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-noniesdecies. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-ventidecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-ventundecies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto-legge

11-ventiduodecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ventiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.

Uras



#### EMENDAMENTI AS.662

### Art.2

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;

b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. 9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Sulpelv

2.17

Sp

# A. S. 662

#### Emendamento

#### Art. 2

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

- "9.bis All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 122 dopo le parole "nell'anno 2013" sono inserite le seguenti "e 2014"
- b) al comma 122, le parole "importo complessivo di 800 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "importo complessivo di euro 1.272.006.281 per ciascun anno"
- c) al comma 123 le parole "200 milioni di euro" e le parole "600 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite da "318 milioni di euro" e "954 milioni di euro"; dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti "di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti"

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei residui passivi in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili.

9-ter. All'onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sul fondo di cui al comma 10, dell'articolo1, della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari"

2.18

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reden'

102

### **EMENDAMENTO**

### **DDL 662**

All'articolo 3, apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano";
- b) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e alle Province autonome di Trento e di Bolzano";
- c) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e alle Province autonome di Trento e di Bolzano";
- d) al comma 8 sopprimere tutti i riferimenti alle province autonome ovunque ricorrano.

SEN. FRAVEZZI

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

AS 665

Art. 3

Al comma 1 dopo le parole "dei pagamenti dei debiti" aggiungere le seguenti:

"certi, liquidi ed esigibili ,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,".

Lanzillotta, Marino

**Motivazione** 

Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo punto

# **EMENDAMENTO**

# ART. 3

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, al primo periodo, le parole «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2013»;

conseguentemente

al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

conseguentemente

al comma 4, al primo periodo, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio EL Legislativo EL Cutto Valentia



### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3**

3.4%

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, al primo periodo, le parole «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2013»;
- b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 4, al primo periodo, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base: a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;
- e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole «le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti», sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,»;
- f) al comma 6, al primo periodo, sono inoltre soppresse le seguenti parole «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;
- g) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il

La Premigio Cerpi

90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

- h) al comma 7, le parole «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,» sono soppresse;
- i) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- j) al comma 9, al primo periodo, le parole «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.» sono soppresse.

#### Relazione illustrativa

Le proposte di modifica all'art. 3 sono volte ad assicurare una maggiore fluidità del processo di pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale (SSN), nel pieno rispetto dei vincoli costituzionali di copertura finanziaria.

In particolare, al comma 3, si propone di:

- eliminare l'attribuzione al Tavolo interistituzionale della verifica sul riparto delle risorse;
- anticipare al 30 settembre 2013 la data di emanazione del secondo decreto attuativo e, di conseguenza, al 15 ottobre 2013 il termine per la trasmissione, da parte delle Regioni, dell'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità a valere sul secondo riparto (quest'ultima modifica è contenuta nella lettera c) dell'emendamento, che interviene sul co. 4).

Le modifiche ai commi 5 e seguenti sono dirette a semplificare e velocizzare i meccanismi delineati dal decreto per l'accesso di Regioni e Province autonome alle anticipazioni di liquidità, così da consentire il raggiungimento degli obiettivi del provvedimento. Esso, infatti, subordina l'erogazione delle anticipazioni a numerose condizioni e adempimenti, che determinano una duplicazioni di oneri e adempimenti per le amministrazioni interessate. Si propone quindi di eliminare quei passaggi che possono essere considerati ridondanti rispetto al sistema di verifiche e adempimenti richiesti alle Regioni dal DL 174/2012.

In particolare, le proposte di modifica al comma 5:

- introducono un termine per un termine certo per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità alle Regioni una volta che siano state ripartite le risorse previste dal decreto;
- eliminano l'obbligo per le Regioni di predisporre misure, anche legislative, di copertura finanziaria, così da evitare possibili distorsioni e strumentalizzazioni nell'utilizzo di tali misure legislative ai fini dell'accesso alle anticipazioni. Infatti, per consolidata giurisprudenza, le Regioni, come lo Stato, sono già tenute al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria delle proprie spese di cui all'articolo 81 della Costituzione. Per assicurare il rispetto di tale principio l'ordinamento già prevede strumenti e meccanismi idonei, a partire da quelli contemplati nel recente DI 174/2012;

Sen. Remigio Coloni .

 assicurano per legge un meccanismo di recupero delle rate di ammortamento dovute annualmente, attivabile in via prioritaria dal MEF in caso di inadempimento da parte delle Regioni.

Sempre con l'obiettivo di assicurare che le risorse messe a disposizione del DL, e ripartite dal MEF, vengano impiegate tempestivamente per effettuare i pagamenti dovuti alle imprese, le modifiche proposte al comma 6 introducono un termine perentorio per i pagamenti dei debiti (lettera e dell'emendamento), nonché specifiche sanzioni per il casi di inerzia (lettera g dell'emendamento).

In linea con le modifiche formulate ai commi precedenti, si propone di eliminare dal testo dell'articolo 3 i diversi riferimenti alle attività dei Tavoli interistituzionali per la verifica degli adempimenti di competenza delle Regioni. Vanno in questa direzione i correttivi apportati al comma 6 (lettera f dell'emendamento) e ai successivi commi 7, 8 e 9, che consentirebbero di evitare la proliferazione di passaggi burocratici, che rischiano di ostacolare il flusso dei pagamenti alle imprese e appaiono ridondanti rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento, in particolare rispetto alle verifiche e ai controlli sulle finanze regionali introdotto dall'articolo 1 del DL 174/2012.

(3.4)

....

Sen! Remigio Ceroni

#### Emendamento

#### Art. 3

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «30 novembre 2013» con le seguenti «30 settembre 2013» e sopprimere il secondo periodo.

#### Conseguentemente:

- a) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole «15 dicembre» con le seguenti: «15 ottobre»;
- b) sostituire il comma 5 con il seguente «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base: a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;
- c) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «All'atto dell'erogazione» aggiungere le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e sopprimere le seguenti parole «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;
- d) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;
- e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»;
- f) al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
- g) al comma 9, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.»

LAI, DEL BARBA, GUERRIERI, SANGALLI, VERDUCCI

Jai'

الجبا أسم

Art. 3

## Emendamento

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modiche e integrazioni, nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero".

3.6

**FEDELI** 

110

### **EMENDAMENTO**

## ART. 3

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base: a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 





#### **Emendamento**

#### Art. 3

Alla lettera b) del comma 5, al primo periodo, dopo la parola "esigibili" inserire le seguenti: "contratti nei confronti di soggetti privati o di Enti del Servizio Sanitario Regionale che acquisiscono beni e servizi in nome proprio e per conto delle Aziende Sanitarie" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il piano di pagamento, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 6 comma 1, elenca i debiti su base regionale o per singolo Ente assegnatario delle risorse."

GRANAIOLA Greverole

## **EMENDAMENTO**

## ART. 3

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio Carra Legislativo

#### **Emendamento**

#### Art. 3

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

"A seguito dell'erogazione delle risorse assegnate ciascuna regione provvede alla ripartizione delle stesse tra gli enti del servizio sanitario regionale i quali procedono all'immediata estinzione dei propri debiti elencati nel piano di pagamento: degli avvenuti pagamenti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente:

"Il complesso delle risorse assegnate ai sensi del presente comma costituisce a livello regionale copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di cui al comma 1 lettera a)."

**GRANAIOLA** 

Je enerola

## **EMENDAMENTO**

## ART. 3

# Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 7, sopprimere le parole «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»
- b) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- c) al comma 9, al primo periodo, le parole «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.» sono soppresse.

**BONFRISCO** 

**CERONI** 


**MANDELLI** 

Ufficio EL POPOLO DE Legislativo L

3.11%







Ufficio

Le proposte di modifica all'art. 3 sono volte ad assicurare una maggiori fluidità del processo di pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale (SSN), nel pieno rispetto dei viacoli costituzionali di copertura finanziaria.

In particolare, al comma 3, si propone di:

- eliminare l'attribuzione al Tavolo interistituzionale della verifica sul riparto della risorse;
- anticipare al 30 settembre 2013 la data di emanazione del secondo decreto attuativo e, di conseguenza, al 15 ottobre 2013 il termine per la trasmissione, da parte delle Regioni, dell'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità a valere sul secondo riparto (quest'ultima modifica è contenuta nella lettera c) dell'emendamento, che interviene sul co. 4).

Le modifiche ai commi 5 e seguenti sono dirette a semplificare e velocitzare i meccanismi delineati dal decreto per l'accesso di Regioni e Province autonome alle anticipazioni di liquidità, così da consentire il raggiungimento degli obiettivi del provvedimento. Esso, infatti, subordina l'erogazione delle anticipazioni a numerose condizioni e adempimenti, che determinano una duplicazioni di oneri e adempimenti per le amministrazioni interessate. Si propone quindi di eliminare quei passaggi che possono essere considerati ridondanti rispetto al sistema di verifiche e adempimenti richiesti alle Regioni dal DL 174/2012.

In particolare, le proposte di modifica al comma 5:

- introducono un termine per un termine certo per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità alle Regioni una volta che siano state ripartite le risorse previste dal decreto;
- eliminano l'obbligo per le Regioni di predisporre misure, anche legislative, di copertura finanziaria, così da evitare possibili disto sioni e strumentalizzazioni nell'utilizzo di tali misure legislative ai fini dell'accesso alle anticipazioni. Infatti, per consolidata giurisprudenza, le Regioni, come lo Stato, sono già tentite al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria delle proprie spese di cui all'articolo 81 d'Ila Costituzione. Per assicurare il rispetto di tale principio l'ordinamento già prevede strumenti e meccanismi idonei, a partire da quelli contemplati nel recente DL 174/2012;
- assicurano per legge un meccanismo di recupero delle rate di ammortamento dovute annualmente, attivabile in via prioritaria dal MEF in caso di inadempimento da parte delle Regioni.

Sempre con l'obiettivo di assiturare che le risorse messe a disposizione del DL, e ripartite dal MEF, vengano impiegate tempestivamente per effettuare i pagamenti dovuti alle imprese, le modifiche proposte al comma 6 introducono un termine perentorio per i pagamenti dei debiti (lettera e dell'emendamento), nonché specifiche sanzioni per il casi di inerzia (lettera g dell'emendamento).

In linea con le modifiche formulate ai commi precedenti, si propone di eliminare dal testo dell'articolo 3 i diversi riferimenti alle attività dei Tavoli interistituzionali per la verifica degli adempimenti di competenza delle Regioni. Vanno in questa direzione i correttivi apportati al comma 6 (lettera f dell'emendamento) e ai successivi commi 7, 8 e 9, che consentirebbero di evitare la proliferazione di passaggi burocratici, che rischiano di ostacolare il flusso dei pagamenti alle imprese etappaiono ridondanti rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento, in particolare

rispetto alle verifiche e ai controlli selle finanze regionali introdotto dall'articolo 1 del DL 174/2012.



(3.41)



## **AS 662**

#### **EMENDAMENTO**

3.12

#### ART. 3

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Relativamente all'esercizio 2012, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell'importo di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio"

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite

dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
- b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma». 11-undecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-dodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro

per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

- "9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
  - c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
  - d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
  - 4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
  - 5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
  - 6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
- b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-octiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-noniesdecies. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-ventidecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-ventundecies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-ventiduodecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ventiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Uras

3.12 G

#### SENATO DELLA REPUBBLICA

## **EMENDAMENTO**

**DDL 662** 

Art.4

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

SEN. FRAVEZ

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

## **EMENDAMENTO**

## ART. 4

Al comma 1, sostituire le parole da «all'attestazione» fino a «indebitamento.» con le seguenti:

«al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

4.2/

#### Relazione illustrativa

Si propone di modificare l'articolo 4 del DL in materia di equilibrio strutturale dei bilanci regionali, in quanto l'attuale formulazione rischia di disincentivare le Regioni ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dal provvedimento e, soprattutto, appare ridondante rispetto al principio generale contemplato nell'articolo 81 della Costituzione, secondo cui le nuove o maggiori spese debbono trovare idonea copertura legislativa. Si tratta di un principio senz'altro applicabile anche alle Regioni, già tenute ad adottare, in caso di squilibri economico-finanziari, apposite misure correttive.

In particolare, appare ridondante l'attività di verifica in ordine all'equilibrio strutturale dei bilanci regionali rimessa ai Tavoli interistituzionali di monitoraggio previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto, che comporta una duplicazione rispetto a meccanismi di verifica e correzione degli squilibri economico-finanziari già previsti dall'ordinamento.

Il riferimento è, in particolare, all'articolo 1 del DL 174/2012, che ha introdotto stringenti obblighi di controllo in ordine alle gestioni finanziarie delle Regioni e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, affidati alle sezioni regionali della Corte dei Conti. In particolare, vi si prevede che nei casi in cui le sezioni accertino squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, le Regioni siano tenute ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora ciò non accada, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa. In ogni caso, le relazioni redatte dalle sezioni regionali della Corte dei Conti solo trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF, assicurando così anche il necessario coordinamento informativo.

Pertanto, l'emendamento sostituisor le attestazioni e le verifiche attualmente previste con il rinvio al rispetto delle previsioni contenute nel citato articolo 1 del DL 174/2012.





## Emendamento

Art. 4

Al comma 1, sostituire le parole da «all'attestazione» fino a «indebitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

VERDUCCI, DEL BARBA, GUERRIERI, SANGALLI, LAI

lerdica

## **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4**

All'articolo 4, le parole da «all'attestazione» fino a «indebitamento.» sono sostituite dalle seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

#### Relazione illustrativa

Si propone di modificare l'articolo 4 del DL in materia di equilibrio strutturale dei bilanci regionali, in quanto l'attuale formulazione rischia di disincentivare le Regioni ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dal provvedimento e, soprattutto, appare ridondante rispetto al principio generale contemplato nell'articolo 81 della Costituzione, secondo cui le nuove o maggiori spese debbono trovare idonea copertura legislativa. Si tratta di un principio senz'altro applicabile anche alle Regioni, già tenute ad adottare, in caso di squilibri economico-finanziari, apposite misure correttive.

In particolare, appare ridondante l'attività di verifica in ordine all'equilibrio strutturale dei bilanci regionali rimessa ai Tavoli interistituzionali di monitoraggio previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto, che comporta una duplicazione rispetto a meccanismi di verifica e correzione degli squilibri economico-finanziari già previsti dall'ordinamento.

Il riferimento è, in particolare, all'articolo 1 del DL 174/2012, che ha introdotto stringenti obblighi di controllo in ordine alle gestioni finanziarie delle Regioni e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, affidati alle sezioni regionali della Corte dei Conti. In particolare, vi si prevede che nei casi in cui le sezioni accertino sociilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, le Regioni siano tenute ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora ciò non accada, è preclusa l'attrazione dei programmi di spesa. In ogni caso, le relazioni redatte dalle sezioni regionali della Corte dei Conti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF, assicurando così inche il necessario coordinamento informativo.

Pertanto, l'emendamento sostituisce le attestazioni e le verifiche attualmente previste con il rinvio al rispetto delle previsioni contenute nel citato articolo 1 del DL 174/2012.

4.4

Jan. Stemaga St.

## A. S. 662

## Emendamento

## Art. 5

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: "L'elenco dei debiti scaduti del Ministero dell'Interno comprende anche i debiti nei confronti delle Province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

## EMENDAMENTI AS.662

#### Art.5

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La presente disposizioni è adottata al fine di incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 2 in modo da garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione sugli stanziamenti di competenza iscritti negli stati di previsione nel bilancio per gli anni 2012, 2013 e 2014, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, non impegnati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. I suddetti stanziamenti sono revocati e le risorse destinate ad incrementare il fondo di cui al comma 2.

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI



AS. 662

## Art. 6

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge. 29-11-2008 n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2. sostituire le parole "forniture e appalti" con le seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali".

Lanzillotta, Marino

**Motivazione** 

Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo pur to

## **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6**

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;
- b) al comma 1, sono inoltre soppresse le parole da «ovvero» fino a «intervenuti tra le parti»;
- c) al comma 1-ter, la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla parola: «esclusivamente»;
- d) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.».
- e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

#### Relazione illustrativa

Le proposte di modifica all'articolo 6 introducono alcuni correttivi di caratto e trasversale volti a garantire l'uniforme e tempestiva applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale.

La modifica al comma 1 introduce, mediante l'espresso richiamo ai parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), m), p), r), della Costituzione, precisi vincoli di destinazione delle somme trasferite da Regioni e Province autonome in favore degli Enti locali per il pagamento dei debiti. In particolare, tali vincoli vengono qualificati come espressione di livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e a tutela della concorrenza, al fine di indirizzare in modo puntuale lo sforzo finanziario pubblico a beneficio del sistema produttivo con effetti macroeconomici favorevoli anche per le finanze pubbliche in termini di maggiore crescita.

Sempre al comma 1, si propone la soppressione del riferimento ai contratti e agli accordi transattivi quale ulteriore criterio per stabilire l'ordine cronologico dei crediti ai fini del

Sen Remigie Certini 10 1/2

pagamento. La norma in questione finisce per penalizzare le imprese che hanno sottoscritto accordi transattivi, rinunciando, peraltro, a una quota dell'ammontare inizialmente dovato. Infatti, l'effetto novativo della transazione sulle obbligazioni originariamente contratte repuerebbe meno antico i crediti transatti, determinando così, di fatto, la postergazione di tali crediti rispetto a quelli non oggetto di transazioni.

L'emendamenti proposto al comma 1-ter (lettera c) rafforza il vincolo d'destinazione sulle somme ricevute dagli enti a totale partecipazione pubblica, eliminando i margini di incertezza applicativa legati all'uso dell'avverbio "prioritariamente". Sempre nel comma 1-ter, si propone inoltre (lettera d dell'emendamento) di obbligare tali enti, tra cui le società in huose, a dar conto nella relazione annuale sulla gestione - allegata al bilancio - del rispetto di tale vincolo, così da rafforzarne l'efficacia e assicurare che quelle somme siano effettivamente rivolte al pagamento dei debiti verso le imprese.

La modifica proposta al comma 5 ne specifica ambito soggettivo di applicazione, circoscrivendo espressamente la sospensione delle azioni esecutive a quelle promosse da creditori delle pubbliche amministrazioni che siano terri rispetto agli accordi transattivi eventualmente stipulati con queste ultime. L'integrazione proposta appare in linea con l'art. 41 della Costituzione e punta a tutelare la posizione di quelle imprese che abbiano sottoscritto tali accordi.

6.2

0

Sin. Remigio Cerchi

#### **Emendamento**

#### Art. 6

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.» e sopprimere le parole da «ovvero» fino a «intervenuti tra le parti»;

## Conseguentemente:

livelli.

- a) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.».
- b) al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

SANGALLI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, VERDUCCI, BROGLIA

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 6

## Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sopprimere le parole da «ovvero» fino a «intervenuti tra le parti»

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio DEL Legislativo ALE

AS 662

6.5%.

#### **Emendamento**

Art. 6

Al comma 1, sostituire le parole: "I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto" con le seguenti:

"In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e
- b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento."

#### Conseguentemente

All'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: "con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo" con le seguenti:

"di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario. L'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge ".

Lanzillotta, Marino

#### **Motivazione**

L'articolo 6, comma 1, prevede che venga data priorità nei pagamenti ai crediti verso la P.A. non ceduti pro soluto. Questa disposizione appare finalizzata a privilegiare i pagamenti di crediti in relazione ai quali esiste ancora un rischio per il sistema imprese la sto che nelle cessioni pro solvendo il cedente garantisce



l'incasso), rispetto a quelli in cui il rischio è oramai passato del tutto alle banche (come nelle cessioni pro soluto).

Questo approccio non sembra tuttavia il più idoneo ad assicurare che tutte le risorse erogate vadano a dare impulso all'economia e a sostenere la crescita. Infatti, moltissime imprese si finanziano artraverso accordi di finanziamento di durata medio lungo che prevedono la cessione – anche pro soluto dei propri crediti, su base continuativa e/o rotativa: ciò significa che, in tali casi, una volta che il credito venga rimborsato da parte del debitore ceduto, la banca rimetterà a disposizione la linea accettando la cessione pro-soluto di altri crediti. Il rischio è che, rinviando il pagamento di tutti i crediti pro soluto in quanto tali, molte imprese si vedano chiudere le linee di finanziamento dalle banche, con gravi conseguenze per la prosecuzione dell'attività per quelle imprese che utilizzano più frequentemente tale forma di finanziamento.

Per converso, esistono casi nei quali la cessione pro solvendo non la alcun effetto positivo per l'impresa e più generalmente per l'economia, come quando la cessione avvenga una tantum. In quel caso, infatti, le somme incassate andranno semplicemente a rimborso del cregito verso la banca.

La giusta distinzione quindi, non è tra crediti pro solvendo a pro soluto, ma tra crediti ceduti, o vincolati al rimborso delle banche come nel caso degli anticipi su fattare, sulla base di rapporti continuativi e ripetuti e crediti ceduti una tantum. Nel primo caso, il pagamento consente, o meglio dovrebbe consentire, una riapertura o il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con effetti benefici sull'economia. Nel secondo, indipendentemente dalla natura pro solvendo o pro soluto della cessione, il pagamento andrà semplicemente ad estinguere un debito bancario, senza alcun effetto positivo per il sistema.

Nell'emendamento si propone quindi che nei pagamenti venga data priorità ai crediti che non costituiscono oggetto di cessione o di altro vincolo alla soddisfazione delle banche e, in pari grado, ai pagamenti effettuati nell'ambito di rapporti di cessione o finanziamento continuativi e rotativi, a condizione che la banca finanziatrice si impegni, prima di ricevere il pagamento, a mantenere aperte le linee, alle condizioni preesistenti, per un periodo minimo di 12 mesi.

In tal modo, si incentiveranno le banche e gli intermediari finanziari a mantenere, riattivare o rinnovare le linee di finanziamento esistenti a favore dell'impresa creditrice, per poter beneficiare della priorità nel pagamento, con evidenti effetti positivi sull'economia.

In assenza di una simile disposizione, il rischio è che banche e istituti di credito revochino le linee (spesso concesse appunto "a revoca") non appena ricevuto il pagamento dalla PA, il che renderebbe quasi inesistente l'effetto positivo del pagamento sul sistema economico.

L'emendamento proposto all'articolo 7, comma 8, ha invece la finalità di assicurare che l'Associazione Bancaria Italiana fornisca al Ministero dell'Economia tutti i dati necessari per l'applicazione della disposizione sepra descritta.



#### Emendamento

#### Art. 6

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: << pro soluto>> con le seguenti: << e quelli ceduti pro solvendo secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario>>

Conseguentemente:

- a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:<< pro soluto>> con le seguenti:<< e a quelli ceduti pro solvendo>>;
- b) all'articolo 7, sopprimere il comma 8.

GUERRIERI, DEL BARBA, BROGLIA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

## Emendamento

Art. 6

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: << non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52>>

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole:<< pro soluto>> aggiungere le seguenti:<< non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52>>

DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Nel Beche

## AS 662

## **EMENDAMENTO**

#### Art. 6

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole ", dando priorità ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato, a tavoli negoziali inerenti a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli Enti Locali. A tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono tenute a pubblicare presso i propri siti internet l'elenco completo dei creditori di cui al precedente periodo.

6.8

Uras

18

## Emendamento

## Art. 6

Al comma 1-ter, dopo le parole: << società>> inserire le seguenti: << , inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196>>

ZANONI, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI

20-1

# **EMENDAMENTO**

**AS 662** 

# Art. 6

Al comma 1-ter, dopo la parola "società" aggiungere le seguenti: ", non quotate,".

Sen. AUGELICO/uje No



## **AS 662**

# EMENDAMENTO Art. 6

Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "totale" aggiungere le seguenti: "e prevalente";
- b) aggiungere, dopo la parola: "prioritariamente", le seguenti: "ed esclusivamente";
- c) aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'effettuare i pagamenti è data priorità alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.".

6.11

SEN.CE BONFRISCO



## **EMENDAMENTO**

## ART. 6

Al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la parola: «esclusivamente»;

aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 



## Emendamento

Art. 6

Al comma 1- ter, sostituire la parola prioritariamente con la seguente esclusivamente.

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

## **EMENDAMENTO**

## Art. 6


Al comma 1 ter sostituire la parola "prioritariamente" con la seguente: "esclusivamente".

SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MANDELLI

SEN. GALIMBERTI







48

#### **MOTIVAZIONI**

L'articolo 6 prevede altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Più precisamente stabilisce i criteri per l'effettuazione dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche secondo un ordine di priorità. In particolare, i pagamenti vanno effettuati dando priorità a quelli relativi ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

La modifica effettuata alla Camera ha inserito al testo vigente il comma 1-ter, relativo ai pagamenti effettuati in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica, specificando che gli stessi sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato.

La proposta emendativa è volta a circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo, obbligando l'amministrazione a soddisfare esclusivamente e non più prioritariamente le tipologie di debiti previste dal Capo I, nei confronti dei rispettivi creditori.



6.14



49

## AS 662 EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 1-ter aggiungere in fine:

"Gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinano una quota parte del totale delle risorse a loro destinate ai sensi del presente decreto, a ridurre i debiti degli Enti, delle società e degli organismi a totale partecipazione pubblica prioritariamente nei confronti dei fornitori e delle imprese diversi dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari. Tale quota deve corrispondere esattamente alla percentuale dell'esposizione debitoria dell'Ente territoriale nei confronti degli Enti, società e organismi a totale partecipazione pubblica da questo controllati, sul totale dei debiti."

URAS

#### **AS 662**

## Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 6, dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

1- quater. al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50% del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai creditori indiretti della Pubblica Amministrazione:

1.quinquies. a valere sulle risorse di cui al comma 1.bis, il ministero dell' economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun creditore secondo un criterio atto a soddisfare per il 20% direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa impresa al ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficiano a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto al ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80%

Sen. Candiani

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 6

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

6.17/





#### Relazione illustrativa

Le proposte di modifica all'articolo 6 introducono alcuni correttivi di carattere trasversale volti a garantire l'uniforme e tempestiva applicazione del decreto su tutto il territorio nazionate.

La modifica al comma 1 introduce, mediante l'espresso richiamo ai parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), m), p), r), della Costituzione, precisi vincoli di destinazione delle somme trasferite da Regioni e Province autonome in favore degli Enti locali per il pagamento dei debiti. In particolare, tali vincoli vengono qualificati come espressione di livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e a tutela della concorrenza, al fine di indirizzare in modo puntuale lo sforzo finanziario pubblico a beneficio del sistema produttivo con effetti macroeconomici favorevoli anche per le finanze pubbliche in termini di maggiore crescita.

Sempre al comma 1, si propone la soppressione del riferimento ai contratti e agli accordi transattivi quale ulteriore criterio per stabilire l'ordine cronologico del crediti ai fini del pagamento. La norma in questione finisce per penalizzare le imprese che hanno sottoscritto accordi transattivi, rinunciando, peraltro, a una quota dell'ammontare inizialmente dovuto. Infatti, l'effetto novativo della transazione sulle obbligazioni originariamente contratte renderebbe meno antico i crediti transatti, determinando così, di fatto, la postergazione di tali crediti rispetto a quelli non oggetto di transazioni.

L'emendamenti proposto al comma 1-ter (lettera c) rafforza il vincolo di destinazione sulle somme ricevute dagli enti a totale partecipazione pubblica, eliminando i margini di incertezza applicativa legati all'uso dell'avverbio "prioritariamente". Sempre nel comma 1-ter, si propone inoltre (lettera d dell'emendamento) di obbligare tan enti, tra cui le società in huose, a dar conto nella relazione annuale sulla gestione - allegata al bilancio - del rispetto di tale vincolo, così da rafforzarne l'efficacia e assicurare che quella somme siano effettivamente rivolte al pagamento dei debiti verso le imprese.

La modifica proposta al comma 5 ne specifica l'ambito soggettivo di applicazione, circoscrivendo espressamente la sospensione delle azioni esecutive a quelle promosse da creditori delle pubbliche amministrazioni che siano terzi rispetto agli accordi transattivi eventualmente stipulati con queste ultime. L'integrazione proposta appare in linea con l'art. 41 della Costituzione e punta a tutelare la posizione di quelle imprese che abbiano sottoscritto tali accordi.





149

A. S. 662

Emendamento

Art. 6

Al comma 9 sostituire le parole "30 giugno" con le parole "30 settembre"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Regher'

#### Emendamento

#### Art. 6

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito"

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: "del terzo periodo".

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

eylli

151

## EMENDAMENTO ART. 6

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere i seguenti periodi

"Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito"

conseguentemente

all'ultimo periodo, sopprimere le parole "del terzo periodo".

BONFRISCO CERONI MANDELLI 6.20/




W

22

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta riguarda l'introduzione di un principio di trasparenza nei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono effettuare in applicazione del decreto-legge ed è volto a consentire la verifica, da parte i tutti creditori, del rispetto del criterio di pagamento relativo all'anzianità del credito stabilito dal decreto-legge.

La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento prevede infatti che l'introduzione del principio di trasparenza avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.









## AS 662

## **EMENDAMENTO**

Art. 6

<< M.613 A

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 44 44 . 54 5 4 . Lis: All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "di saldo" sono soppresse.

Stefano, Uras

#### Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

"11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica."

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

#### **AS 662**

# Emendamento Art. 6



Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente comma

"Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica."

Lanzillotta, Marino

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**


La proposta riguarda la modifica strutturale del Patto di stabilità interno per evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e per consentire una equilibrata politica di investimenti.

Il Patto di stabilità interno, così come disciplinato oggi in Italia con il diterio della cosiddetta "competenza mista", impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. In altre parole, si tratta di una regola che fa crescere l'importo dei debiti non conteggiati, consentendo solo il rispetto formale dei parametri fissati dai Trattati europei.

Peraltro l'analisi della tendenza registrata negli ultimi anni mostra che per rispettare il Patto di stabilità interno, gli enti locali hanno agito quasi esclusi amente sulla spesa in conto capitale, bloccando i pagamenti alle imprese, anche a fronte di la peri regolarmente eseguiti ed in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, ad esemplo, a fronte di un obiettivo di riduzione di spesa del 6%, i comuni hanno ridotto del 32% le spese in contro capitale, aumentando invece del 5% le spese correnti.

6.23%

#### ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE NEI COMUNI ITALIANI PERIODO 2004-2010 (n.i. 2004-100)



Per evitare la formazione di nuovi debiti degli enti locali, occorre necessariamente modificare le regole del patto di stabilità interno, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento; ciò, in modo da evitare l'accumulo di debiti di parte capitale della P.A. in presenza di risorse di cassa disponibili. La necessità di evitare la formazione di nuovi debiti è, tra l'altro, una necessità, sottolineata dalla Commissione Europea, che non può escere risolta solo con l'applicazione della nuova direttiva sui pagamenti.

La modifica del Patto di stabilità interno risulta necessaria anche per garantire, nei confronti dell'Unione Europea, che l'operazione di pagamenti dei debiti pregressi è veramente di natura straordinaria ("una tantum").

A fronte di un allentamento del Patto di stabilità interno per 7,2 miliardi di euro previsto dal decreto-legge n°35/2013 per pagare i debiti maturati a fine 2012, infatti, i provvedimenti di finanza pubblica degli ultimi mesi impongono un irrigidimento del Patto per 8,3 miliardi di euro tra il 2012 ed il 2014. Ciò significa che con il mantenimento delle attuali regole del Patto, gli effetti positivi dell'allentamento del Patto previsto dal decreto-legge sarà annullato nei 2014!

La proposta <u>non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.</u> L'emendamento precisa infatti che la modifica delle regole del Patto avviene nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento.

6.23%

#### Emendamento

#### Art. 6-bis

Al comma 1, sostituire le parole: <<15 per cento>> con le seguenti: << 20 per cento>>

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La facoltà dell'esecutore di richiedere la sospensione dei lavori ex art. 158 del DPR 207/2010 comma 2 viene esercitata con semplice comunicazione indirizzata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza e la misura dell'inadempimento ed ordina la sospensione dei lavori. In tali casi la sospensione prevede la conseguente applicazione di quanto all'art.160 comma 2 e seguenti del DPR 207/2010 ».

1-ter. Il cronoprogramma di cui all'articolo 137 del Decreto del Presidente della repubblica n. 207 del 2010 deve essere redatto in modo da evidenziare, su scala cronologica almeno mensile, oltre all'articolazione e distribuzione temporale delle lavorazioni previste anche il corrispondente controvalore con indicazione del raggiungimento degli importi di Stato Avanzamento dei lavori che, ai sensi del Capitolato speciale d'Appalto fanno maturare per l'Appaltatore il diritto al relativo pagamento. Il Responsabile del Procedimento attesta che i pagamenti così determinati e previsti abbiano corrispondente copertura finanziaria, nell'importo e per le date previste, nei documenti contabili dell'Appaltante. Qualora tale rispondenza non sia verificata, la durata ed articolazione dei lavori può essere modificata rispetto a quanto previsto nel bando di gara al fine di conseguire la corretta effettuazione dei pagamenti previsti. Qualora il bando di gara preveda l'aggiudicazione mediante il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa e fra gli elementi di valutazione è previsto il tempo di esecuzione delle opere, il disciplinare deve dare precisa indicazione dei vincoli finanziari cui l'opera sarà sottoposta così che i partecipanti possano tenerne opportuno conto nella predisposizione delle offerte. Il Direttore dei lavori deve provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma come sopra redatto sulla base dell'effettiva esecuzione dei lavori e comunicarlo, almeno trimestralmente, al Responsabile del procedimento perché possa far parte degli elementi di programmazione finanziaria dell'Appaltante.

6 bis. 4

#### **EMENDAMENTI AS.662**

#### Art.6

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

#### "Art.6-ter

(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico)

- 1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.
- 2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma i del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2. "

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Low

6 bis.o. 1



#### **EMENDAMENTI AS.662**

#### Art.7

Al comma 1, dopo le parole: Le amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali,.

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

7.1

11

#### Emendamento

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

DEL BARBA, BROGLIA, VERDUCCI, SPOSETTI

Del Berke

## **EMENDAMENTO**

### ART.7

Al comma 1, dopo le parole "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

## Conseguentemente:

al comma 4, dopo le parole "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ording Alath

#### Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende introdurre all'articolo 7, che disciplina le certificazione dei debiti ai fini della ricognizione degli stessi, uno specifico riferimento alle «obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni professionali» di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto.

L'intento dell'emendamento è quello di evitare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere nel caso in cui non vi sia una specifico riferimento alle prestazioni professionali, nel momento in cui si debba procedere alla certificazione.

Chiaramente potrebbe trattarsi solo di una svista, considerato il fatto che il riferimento ai liberi professionisti è stato aggiunto successivamente rispetti al testo originario, è infatti presente in quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

A questo proposito si fa presente che la "Guida pratica alla certificazione dei crediti" pubblicata dalla Ragioneria dello Stato, a fine novembre 2012, già citava espressamente i liberi professionisti tra i soggetti che potevano certificare i loro crediti.

Considerato l'importante risultato che è stato raggiunto di annoverare anche i professionisti tra i soggetti beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti, al pari delle imprese, appare opportuno scorgiurare dubbi interpretativi che possano inficiare il risultato.

Si tratta di un'importante boccata di ossigeno per tutti gli studi professionali, soprattutto quelli dell'area tecnica, che vantano grediti verso la PA per prestazioni erogate e che al pari delle imprese avvertono la crisi economica del momento anche in termini di liquidità.



#### Emendamento

#### Art. 7

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile."

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

## EMENDAMENTO ART. 7

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

"In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile."

BONFRISCO CERONI MANDELLI

Ufficio EL Legislativo L.

7.5

24

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta riguarda l'introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di certificare automaticamente, entro 10 giorni dalla scadenza, tutti i –futuri- debiti scaduti mediante piattaforma elettronica anche al fine di consentire alle imprese di realizzare operazione di smobilizzo presso istituti finanziari.

La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Nella proposta, si è precisato che l'obbligo è introdotto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (NB: le procedure e di strumenti, ed in particolare la piattaforma elettronica, per la certificazione dei crediti della pubblica amministrazione, infatti, già esistono).



#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7**

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."»;

#### Relazione illustrativa

La proposta di inserire un nuovo comma 1-bis è volta a semplificare e rafforzare il meccanismo di certificazione previsto dal DL 185/2008, che rappresenta lo stremento per favorire lo smobilizzo dei crediti non pagati attraverso l'applicazione delle misure della 35/2013.

In particolare, si propone di estendere le disposizioni che prevedono il rilascio della certificazione ai debiti fuori bilancio.

Inoltre, la modifica mira a definire meglio il quadro ni materia di cessioni dei crediti effettuate attraverso la piattaforma elettronici.

In primo luogo, si propone di elevare al rango primario le disposizioni attualmente dettate dal DM del 25 giugno 2012, secondo cui l'obbligo di natificazione delle cessioni avvenute attraverso la piattaforma è assolto mediante comunicazione da trasmettere in via telematica.

In secondo luogo, l'emendamento semplif ca la procedura delle cessioni anche sotto l'aspetto formale, richiamando le disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa al fine di ridurre gli oneri in capo alle imprese cedenti rimuovendo l'obbligo di forma pubblica delle cessioni. Al riguardo, senza mettere in discussione gli interessi pubblici posti alla base delle norme che impongono tale vincolo formale, si propone di estendere a queste operazioni quanto già disposto dal DPR 445/2000 per analoghe fattispecie di dichiarazioni destinate alle pubbliche

Sen. Remigio Geroni .

amministrazioni. In questo modo, la tutela dei richiamati interessi subblici perrebbe contemperata con l'esigenza di semplificare e velocizzare le comunicazioni sovut dalle imprese cedenti. Il riferimento è, in particolare, al comma 3 del citato DPR, secondo sui le istanze e le dichiarazioni sostitutive da produrre agli organi della PA sono sottoscritte dall'interessato e corredate dalla copia fotostatica non autenticata del documento di identità di sottoscrittore.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di smobilizzo bancario accorciandone i tempi, si propone di ridurre, da 45 a 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il termine entro il quale le PA possono opporsi alla cessione.

7.6

Son Remigio Ecroni

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7**

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.».

#### Relazione illustrativa

Si propone di estendere la certificazione agli enti locali commissariati (ma non a quelli in dissesto finanziario) e agli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari.

In assenza di tale previsione, il meccanismo della certificazione resterebbe privo di efficacia nei territori maggiormente colpiti dal fenomeno dei ritardati pagamenti.

Si sottolinea peraltro che sia gli enti ocali commissariati, sia gli enti del SSN delle Regioni in disavanzo sanitario hanno chiesto pricevuto le risorse del DL 35/2013 per pagare i propri debiti: non si comprende pertanto per hé dovrebbero restare esclusi dalla possibilità di rilasciare la certificazione.

7.7

Fen Remigie Celoni

#### Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.».

LAI, DEL BARBA, GUERRIERI, SANGALLI, VERDUCCI, BROGLIA

#### Emendamento

#### Art. 7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Del Bello

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."»;

DEL BARBA, SANGALLI, GUERRIERI, LAI, VERDUCCI, BROGLIA

#### **EMENDAMENTO**

#### ART.7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano. nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli/5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. **52.**"»:

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

7.10



79

12

#### Relazione illustrativa

La proposta di inserire un nuovo comma 1-bis è volta a semplificare e rafforzar il meccanismo di certificazione previsto dal DL 185/2008, che rappresenta lo strumento per favorire lo smobilizzo dei crediti non pagati attraverso l'applicazione delle misure del DL 35/2013.

In particolare, si propone di estendere le disposizioni che prevedono il ril scio della certificazione ai debiti fuori bilancio.

Inoltre, la modifica mira a definire meglio il quadro normativo vi ente in materia di cessioni dei crediti effettuate attraverso la piattaforma elettronica.

In primo luogo, si propone di elevare al rango primario le di posizioni attualmente dettate dal DM del 25 giugno 2012, secondo cui l'obbligo di notificazione delle cessioni avvenute attraverso la piattaforma è assolto mediante comunicazione da trasmettere in via telematica.

In secondo luogo, l'emendamento semplifica la procedura delle cessioni anche sotto l'aspetto formale, richiamando le disposizioni del Testo Uni o in materia di documentazione amministrativa al fine di ridurre gli oneri in capo alle imprese cedenti rimuovendo l'obbligo di forma pubblica delle cessioni. Al riguardo, senza mettere in discussione gli interessi pubblici posti alla base delle norme che impongono tale vincolo formale, si propone di estendere a queste operazioni quanto già disposto dal DPR 445/2000 per analogbe fattispecie di dichiarazioni destinate alle pubbliche amministrazioni. In questo modo, la tute a dei richiamati interessi pubblici verrebbe contemperata con l'esigenza di semplificare e velo izzare le comunicazioni dovute dalle imprese cedenti. Il riferimento è, in particolare, al comp a 3 del citato DPR, secondo cui le istanze e le dichiarazioni sostitutive da produrre agli organi della PA sono sottoscritte dall'interessato e corredate dalla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, al fine di facilitare le oferazioni di smobilizzo bancario accorciandone i tempi, si propone di ridurre, da 45 a 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il termine entro il quale le PA possono opporsi alla cessione.

173



#### **EMENDAMENTO**

#### ART.7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 



#### Relazione illustrativa

Si propone di estendere la certificazione agli enti locali commissariati (ma non a quelli in dissesto finanziario) e agli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari.

In assenza di tale previsione, il meccanismo della certificazione resterebbe privo di efficacia nei territori maggiormente colpiti dal fenomeno dei ritardati pagamenti.

Si sottolinea peraltro che sia gli enti locali commissariati, sia gli enti del SSN delle Regioni in disavanzo sanitario hanno chiesto e ricevuto le risorse del DL 35/2013 per pagare i propri debiti: non si comprende pertanto perché dovrebbero restare esclusi dalla possibilità di rilasciare la certificazione.



A. S. 662

Emendamento

Art. 7

 $Al\ comma\ 2\ eliminare\ ultimo\ periodo.$ 

PAGLIARI, ZANONI, LAI

#### Emendamento

#### Art. 7

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: "Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito."

7.13

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

## EMENDAMENTO ART. 7

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:

"Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito."

BONFRISCO CERONI MANDELLI

Ufficio EL Legislativo EL Cortingo VI Mario

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta riguarda l'introduzione di una sanzione per i dirigenti responsabili in caso di mancata certificazione dei crediti vantati dalle imprese entro i termini previsti dalla legge.

Negli ultimi mesi, in assenza di sanzione, numerosi ariministrazioni hanno omesso di rilasciare la certificazione del credito richiesta delle imprese con la conseguenza che queste imprese non hanno potuto realizzare operazioni di smobilizzo in banca dei relativi crediti. La proposta emendativa si propone di ovviare a questo mancato rispetto dell'obbligo di certificazione con l'infroduzione di una sanzione nei confronti dei dirigenti inadempienti.

La proposta non comporta maggiori o eri per la finanza pubblica.



#### AS 662

#### **Emendamento**

#### Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3 bis. I comuni che alla data del 31/12/2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 267/2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 183/2011 nella misura del 4%, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero."

Giannini, Lanzillotta, Marino,

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di attribuire ai Comuni che alla data del 31/12/2012 hanno saldato ogni debito in conto capitale, lo stesso trattamento riservato ai Comuni "virtuosi" individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del D.L. 98/2011, premiando la capacità di investimento di tali comuni che dalla formulazione attuale della norma non traggono alcun beneficio.

Il riferimento all'art. 204 del D.Lgs 267/2000 vuole evidenziare la necessità di includere fra i parametri di virtuosità un elemento, quello relativo dil'indebitamento complessivo di ciascun ente, non previsto dall'art. 2, c.20 del D.L. 98/2011, malgrado o stesso appaia come l'unico direttamente collegabili alle finalità del patto di stabilità (rapporto debio/PIL).

# **ART.7**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 



#### Relazione illustrativa

La proposta emendativa - coerentemente con l'obiettivo del decreto che mira a garantire liquidità all'economia accelerando il pagamento dei corrispettivi dovuti alle imprese - abroga la disciplina di responsabilità solidale fiscale negli appalti (articolo 35 commi da 28 a 28 der del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificationi, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

La disciplina di cui si chiede l'abrogazione, oltre a presentare fortissime criticità in termini di complessità, di nuovi adempimenti e di incertezze interpretative, ha introdotto una pericolosa sospensione dei pagamenti nei rapporti di filiera. Tale effetto ha gravissime conseguenze per le imprese, si pone in netto contrasto con le finalità della recente disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di recepimento della prettiva Late Payments e, soprattutto, impedisce la piena realizzazione degli obiettivi del DL 3/2013, impedendo di fatto che la liquidità restituita alle imprese possa circolare nel sistema e duffue riducendo l'efficacia delle misure per il pagamento dei debiti commerciali.

Si ricorda inoltre che sulla disciplina in esame pende una denuncia alla Commissione europea per violazione delle disposizioni del diritto comunitario e che in Parlamento è stata già presentata un'interpellanza urgente (la n. 2-00002) per chiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adozione di misure urgenti per l'abrogazione della norma.

Le numerose criticità della disciplina legate, oltre che al blocco dei pagamenti tra imprese, alla lesione dell'autonomia contrattuale delle parti, al trasferimento in capo ai privati di funzioni di controllo che spettano alla Pubblica Amministrazione (già censurato in passato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, cause dunite C-80/11 e C-142/11), alla discriminazione nei confronti degli appaltatori e subappaltatori italiani, all'aumento degli oneri amministrativi e di gestione delle imprese manifatturiere in assenza peraltro dell'analisi di impatto prevista dalla legge n. 180 del 2011, non sono peraltro bilanciate da benefici in termini di azione di contrasto all'evasione.

Né il rilascio di un'asseveratione di un professionista, né l'autocertificazione del contribuente possono garantire il corretto adempimento degli obblighi altrui di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA. Il rispetto degli adempimenti fiscali si può basare solo sulla documentazione contabile del soggetto obbligato e sul suo effettivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La disciplina non ostacola pertanto i soggetti che evadono sistematicamente o impiegano lavoratori in nero.

La proposta emende iva non comporta effetti di gettito.



#### **AS 662**

#### Art. 7

### **Emendamento**

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.»

Conseguentemente sopprimere il comma 6

7.17

JURAS

### A.S. 662

### Emendamento

### Art. 7

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1º giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.»

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

#### Art. 7

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.»

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MANDELLI

SEN. GALIMBERTI

Orango Alaka Shira Chango Alaka Shira Re IT POPOLO Shira Re IT POPOLO

7.19

50 [/)

### **MOTIVAZIONI**

L'articolo 7 introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione di somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti.

Il comma 4 prevede l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici di comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed egigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione deve avvenire sulla base di un apposito modello telematico, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. La norma inoltre prevede che il creditore può segnalare all'amministrazione debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine previsto per la comunicazione dell'elenco, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato verso la medesima P.A..

La proposta emendativa è volta ad introdurre un regime semplificato per la certificazione del credito. In particolare, si prevede che il creditore possa presentare istanza di ricognizione del suo credito all'amministrazione e decorsi 30 giorni dalla data di istanza, senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il suddetto credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. In tal modo viene sostituito il complesso procedimento, precedentemente previsto, che prevedeva nomina di un commissario ad acta, in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione all'istanza del creditore, e si equipara l'eventuale silenzio dell'amministrazione all'atto di certificazione del credito.

Di conseguenza, si propone di sopprimere il comma 6, che dispone, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione d'ecrtificazione, l'equivalenza della comunicazione dell'elenco alla certificazione del credito.





#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7**

All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, dopo le parole «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono aggiunte le seguenti «inclusi i debiti fuori bilancio,»;
- b) al comma 6, nel terzo periodo, sono soppresse le parole da «nei limiti degli spazi finanziari» fino a «del medesimo articolo 1»;
- c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;
- d) comma 7-ter, dopo le parole «diverse da quelle di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### Relazione illustrativa

La proposta di modifica al comma 4 è volta a chiarire che la ricognizione riguarda anche i debiti fuori bilancio.

Quella relativa al comma 6, invece, elimina una limitazione superflua. Il norma in questione, infatti, nel prevedere la facoltà per le amministrazioni di indicare la data di pagamento dei debiti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 7, comma 4, circoscrive tale possibilità alle risorse messe a disposizione dal DL. Si tratta di una precisazione inutile, in quanto il DM 25 giugno 2012, che disciplina delle modalità di rilascio della certificazione, già dispone che sono rilasciate senza data le certificazioni effettuate dalle amministrazioni non in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno. Oltre che inutile, tale limitazione rischia di diverfre dannosa, in quanto potrebbe essere interpretata nel senso di circoscrivere le possibilità di pagamento, oltre che di certificazione con data, alle sole risorse messe a disposizione dal DI 35. Pertanto, eliminando tale disposizione si avrebbe l'effetto di consentire alle amministrazioni che dispongano di ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal DL, e che siano in linea con gli obiettivi del patto, di destinarle al pagamento dei debiti rilasciando certificazioni con data.

La modifica proposta al comma 7 (lattera c dell'emendamento) punta a far confluire sulla piattaforma elettronica le richieste a correzione, ovvero di integrazione degli elenchi dei debiti comunicati dalle PA, effettuate da parte dei soggetti creditori.

La proposta di emendamento al comma 7-ter consente di chiarire che anche gli enti del SSN delle Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari e gli enti locali commissariati, che non possono rilasciare la certificazione prevista dal DI 185/2008, effettuano la ricognizione dei debiti prevista dall'articolo 7, somma 4 del DL 35/2013.

### A.S. 662

### Emendamento

### Art. 7

Al comma 4, dopo le parole «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti «inclusi i debiti fuori bilancio,»

## Conseguentemente:

- a) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da «nei limiti degli spazi finanziari» fino a «del medesimo articolo 1»;
- b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;
- c) al comma 7-ter, dopo le parole «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

VERDUCCI, LAI, DEL BARBA, GUERRIERI, SANGALLI, BROGLIA

# **ART.** 7

Al comma 4, dopo le parole «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti

«inclusi i debiti fuori bilancio,»;

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio Legislativo L

### Art.7

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, "aggiungere le seguenti: "mediante la piattaforma elettronica,."

LEZZI, , FUCKSIA , BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

### Art.7

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di ricognizione del credito di cui al comma precedente."

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

7.24



85

### Art.7

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

- 5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piatta forma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per ciascun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:
- a) Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debitrici, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all'aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell'open data entro il 31 ottobre 2013.

BULGARELLI,LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

7.25

12

# **ART.** 7

Al comma 6, nel terzo periodo, sopprimere le parole da «nei limiti degli spazi finanziari» fino a «del medesimo articolo 1»;

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio Legislativo L

# Art.7

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole "possono indicare" con le seguenti: "devono indicare"

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Art.7

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorosi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9."

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

7.28

36

# ART.7

al comma 7, primo periodo, dopo le parole «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti:

«, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Otanyo Ather

# ART.7

Al comma 7-ter, dopo le parole «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti:

«, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio EL Legislativo L

### Relazione illustrativa

La proposta di modifica al comma 4 è volta a chiarire che la ricognizione riguada anche i debiti fuori bilancio.

Quella relativa al comma 6, invece, elimina una limitazione superflua La norma in questione, infatti, nel prevedere la facoltà per le amministrazioni di indicare la data di pagamento dei debiti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 7, comma 4, circoscrive tale dossibilità alle risorse messe a disposizione dal DL. Si tratta di una precisazione inutile, in quanto il DM 25 giugno 2012, che disciplina delle modalità di rilascio della certificazione, già dispone che sono rilasciate senza data le certificazioni effettuate dalle amministrazioni non in linea fon gli obiettivi del patto di stabilità interno. Oltre che inutile, tale limitazione rischia di divertire dannosa, in quanto potrebbe essere interpretata nel senso di circoscrivere le possibilità di pagamento, oltre che di certificazione con data, alle sole risorse messe a disposizione dal DL 35. Pertanto, eliminando tale disposizione si avrebbe l'effetto di consentire alle amministrazioni che dispongano di ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal DL, e che siano in linea con gli obiettivi del patto, di destinarle al pagamento dei debiti rilasciando certificazioni con data.

La modifica proposta al comma 7 (lettera c dell'emendamento) punta a far confluire sulla piattaforma elettronica le richieste di correzione, ovvero di integrazione degli elenchi dei debiti comunicati dalle PA, effettuate da parte dei soggetti creditori.

La proposta di emendamento al comma 7-ter consente di chiarire che anche gli enti del SSN delle Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari e gli enti locali commissariati, che non possono rilasciare la certificazione prevista dal Dl 185/2008, effettuano la ricognizione dei debiti prevista dall'articolo 7, comm. 4 del DL 35/2013.





### Art.7

Al comma 9, sostituire le parole: può autorizzare il pagamento con le seguenti: definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014.

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

End la

# EMENDAMENTO ART. 7

Al comma 9-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"La relazione indica altresì le iniziative necessarie, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato per la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo integrale pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale.

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**CHIAVAROLI** 

**MANDELLI** 

**MILO** 



#### AS 662

#### **Emendamento**

#### Art. 7

Al comma 9-bis,nell'ultimo periodo, sopprimere le parole "da assumere anche con la legge di stabilità 2014" e aggiungere in fine le parole "anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale"

## Lanzillotta, Marino

### **Motivazione**

L'approvazione dell'emendamento comporterebbe diversi vantaggi:

- Tutte le imprese verrebbero pagate subito per l'intero ammontare del pro stock di crediti, almeno di parte corrente
- Le pubbliche amministrazioni resterebbero responsabili della opertura finale dei loro debiti ma avrebbero più tempo per smaltire l'arretrato e riassestare iloro bilanci
- Per i crediti in conto capitale il pagamento avverrebbe invece nei tempi, con le procedure e nei limiti stabiliti dal decreto legge 35/2013, in modo di rispettare il limite del 3% dell'indebitamento netto.
- Il pagamento dell'intero ammontare dei debiti di parte corrente da parte delle banche genererebbe entrate IVA non previste
- Il sistema creditizio-finanziario concor erebbe alla soluzione del problema in termini sostenibili
- L'eventuale intervento della Cassa pepositi e prestiti sarebbe sussidiario, diluito nel tempo e neutrale dal punto di vista del dibito e del deficit.

7.33

<--

### A.S. 662

### Emendamento

#### Art. 7

Al comma 9-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: << da assumere anche con la legge di stabilità 2014>> e aggiungere in fine le seguenti parole: << anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale>>

GUERRIERI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Green'er

#### AS 662

#### **Emendamento**

#### Art. 7

Dopo il comma 9 bis, aggiungere il seguente: "9 quater. I debiti che per qualsiasi ragione non possono essere liquidati al momento della scadenza sono certificati e computati ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica, con riferimento al debito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. La mancata certificazione e computazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito".

Lanzillotta, Marino

V

7.35

### **Motivazione**

Il provvedimento in esame non sembra idoneo a sradicare il fenomeno dei rita di nei pagamenti anche per il futuro. In presenza di regole europee e nazionali non rigorose sulla contabilizzazione dei debiti commerciali nel debito delle PPAA, infatti, le amministrazioni hanno a uto e in parte hanno ancora un forte incentivo ad eludere i vincoli del patto di stabilità ritardando il pagamento dei loro debiti e non certificandoli alla scadenza, fronteggiando poi il problema della penalità previste dalla legge mediante accordi transattivi con i vari creditori. Di qui l'emendament in esame, il quale prevede che se per qualunque ragione i debiti commerciale non possano e sere liquidati entro il termine di legge, essi debbano comunque essere certificati e computati nel debito dibblico (e nel Patto di stabilità interno) al momento della scadenza, prevedendo adeguate sanzioni pri chiunque non ottemperi a questi obblighi amministrativi e contabili. Tale idea trova eco anche nella Relazione "Agenda possibile. Relazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea" de Gruppo dei saggi nominati dal Presidente Napolitano.

# A.S. 662

# Emendamento

# Art. 8

Al comma 1, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

VERDUCCI, DEL BARBA, BROGLIA, SPOSETTI

Verdocer'

# ART. 8

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

Ufficio Legislativo LL Cotal No VIBRE

# Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende introdurre all'articolo 8, che regola la ressione dei crediti, uno specifico riferimento alle «obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni professionali», di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto.

L'intento dell'emendamento è quello di evitare dubbi interpretativi ne potrebbero sorgere nel caso in cui non vi sia una specifico riferimento alle prestazioni professionali, nel momento in cui si debba ricorrere ad atti di cessione del credito, in riferimento ai beneficiari e alla possibilità anche per i professionisti di usufruire delle misure di semplificazione e detassazione previste.

Chiaramente potrebbe trattarsi solo di una svista, considerato il fatto che il riferimento ai liberi professionisti è stato aggiunto successivamente aspetto al testo originario, è infatti presente in quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Considerato l'importante risultato che è stato raggiunto di annoverare anche i professionisti tra i soggetti beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti, al pari delle imprese, appare opportuno scongiurare dubbi interpretativi che possano inficiare il risultato anche relativamente alle prerogative accessorie previste.

Si tratta di un'importante boccata di ossigeno per tutti gli studi professionali, soprattutto quelli dell'area tecnica, che vantano crediti verso la PA per prestazioni erogate e che al pari delle imprese avvertono la crisi economica del momento anche in termini di liquidità.



35

# 8.trA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "gli onorari sono comunque ridotti alla metà", con le seguenti: "non sono dovuti onorari notarili"

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

### Art.8

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.

2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

do sol

ART. 8

Dopo il comma 3 aggiungere seguent

« 3-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e successive modificazioni, è abrogato.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.»

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8**

All'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

#### Relazione illustrativa

La proposta emendativa - coerentemente con l'obiettivo del decreto che mira a garantire liquidità all'economia accelerando il pagamento dei corrispettivi dovuti alle imprese - abroga la disciplina di responsabilità solidale fiscale negli appalti (articolo 35 commi da 28 a 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

La disciplina di cui si chiede l'abrogazione, oltre a presentare fortissime criticità in termini di complessità, di nuovi adempimenti e di incertezze interpretative, ha introdotto una pericolosa sospensione dei pagamenti nei rapporti di filiera. Tale effetto ha gravissime conseguenze per le imprese, si pone in netto contrasto con le finalità della recente disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di recepimento della Direttiva late Payments e, soprattutto, impedisce la piena realizzazione degli obiettivi del DL 35/2013, impedendo di fatto che la liquidità restituita alle imprese possa circolare nel sistema e dunque riducendo l'efficacia delle misure per il pagamento dei debiti commerciali.

Si ricorda inoltre che sulla disciplina in esame pende una denuncia alla Commissione europea per violazione delle disposizioni del diritto comunitario a che in Parlamento è stata già presentata un'interpellanza urgente (la n. 2-00002) per chiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adozione di misure urgenti per l'abrogazione della norma.

Le numerose criticità della disciplina legate, altre che al blocco dei pagamenti tra imprese, alla lesione dell'autonomia contrattuale delle parti, al trasferimento in capo ai privati di funzioni di controllo che spettano alla Pubblica Amministrazione (già censurato in passato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riurite C-80/11 e C-142/11), alla discriminazione nei confronti degli appaltatori e subappaltatori itali ni, all'aumento degli oneri amministrativi e di gestione delle imprese manifatturiere in assenza peraltro dell'analisi di impatto prevista dalla legge n. 180 del 2011, non sono peraltro bilanciate da benefici in termini di azione di contrasto all'evasione.

Né il rilascio di un'asseverazione di un professionista, né l'autocertificazione del contribuente possono garantire il corretto adempimento degli obblighi altrui di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipeneente e dell'IVA. Il rispetto degli adempimenti fiscali si può basare solo sulla documentazione contabile del soggetto obbligato e sul suo effettivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La disciplina non ostacola pertanto i soggetti che evadono sistematicamente o impiegano lavoratori in nero.

La proposta en endativa non comporta effetti di gettito.

8.6

Sen Phomigis Carond

#### Art, 9

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni).

- 1 I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:
  - a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
  - b) all'imposta sul valore aggiunto;
  - c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  - d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;
  - e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  - f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle










entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.
- 3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2. al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.
- 4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:
  - a) A partire dalla data del 1° ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
  - b) A partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
  - c) A partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.







5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MANDELLI

SEN. GALIMBERTI









### **MOTIVAZIONI**

Il diritto dei creditori va garantito pur in presenza di inadempimenti da parte delle singole amministrazioni. Ciò deve avvenire comunque in misura compatibile con gli stanziamenti previsti dal decreto.

L'emendamento proposto introduce, a tal fine, la possibilità di una compensazione tra crediti commerciali certificati ed alcune tipologie di debiti tributari, previdenziali e assistenziali, da attivare su iniziativa del creditore a fronte di in dempimenti delle singole Regioni, province autonome, enti del SSN, amministrazioni centrali dello Stato.

d oggi, la compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari è ammessa solamente per le imprese che si trovano in posizioni di sostanziale inadempienza con l'amministrazione finanziaria (importi iscritti a ruolo o ontenzioso tributario in atto).

L'emendamento proposto mira a estendere le ipotesi di compensazione anche ad imprese in bonis.

Per quanto riguarda in particolare la necessità di rispettare i tetti massimi di copertura finanziaria stabiliti, si prapone di graduare nel tempo le compensazioni, partendo dai crediti maturati al 31 dicembre 2011, e si demanda all'Agenzia delle Entrate la definizione di modalità atte a sorpendere la facoltà di compensazione al raggiungimento delle soglie stabilite per ciascon ente o amministrazione dai provvedimenti del Ministero delle Economia e delle Finanze di cui agli articoli 2 e 3







#### Emendamento

Art. 9

9.2

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
- "Art. 28-quinquies. (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni).
- 1 I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:
- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;
- e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle





66

Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

- 3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2. al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.
- 4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:
- a) A partire dalla data del 1° ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
- b) A partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
- c) A partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
- 5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.
- 6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI



# A.S. 662

#### Emendamento

#### Art. 9

Sostituire il comma 01 con il seguente: « 01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo».

ANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

# **EMENDAMENTO**

## Art. 9

Sostituire il comma 01 con il seguente: « All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo».

SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MANDELLI

SEN. GALIMBERTI







#### MOTIVAZIONI

L'articolo 9 disciplina il regime delle compensazioni tra certificazioni, crediti tributari. Con tale articolo si dispone una compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario.

Il comma 01, come inserito dalla Camera, ostituisce il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 28-quater del D.P.R. 602/73, specificando che le certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo devono recare la data prevista per il pagamento; sono imesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; sono utilizzate a richiesta del creditore e sono utilizzate per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

La proposta emendativa è vita a modificare la disciplina introdotta al comma 01, eliminando la previsione relativa all'obligo di indicazione di una data certa, prevista per il pagamento delle certificazioni, cor e presupposto necessario per attuare le compensazioni di crediti, al fine di consentire l'atilizzo in compensazione dei crediti certificati con le somme dovute a seguito dell'iscrizi ne a ruolo.







# **EMENDAMENTO**

# ART.9

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;
- b) le parole «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.» sono soppresse

BONFRISCO

**CERONI** 

**MANDELLI** 







#### Relazione illustrativa

La lettera a dell'emendamento è volta a evitare che la disposizione impedisca di compensare (possibilità oggi prevista) con debiti iscritti a ruolo anche i crediti verso enti del SSN delle Regioni in disavanzo sanitario che siano certificati ai sensi del DL 78/2010, ovvero nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei piani o programmi operativi di rientro.

Il comma 01 dell'articolo 9, introdotto alla Camera, modifica la disposizione sulla compensazione dei crediti certificati con debiti a ruolo di cui all'art. 28-quater del DPR 602/1973.

Quest'ultima attualmente consente di compensare debiti iscritti a ruolo con:

- crediti certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del DL 185/2008. Tali crediti sono però compensabili esclusivamente nel caso in cui la certificazione riporti la data di pagamento: ciò è espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012. In tal senso la norma approvata alla Camera non introduce alcun elemento di novità, anche perché tali crediti possono essere certificati esclusivamente tramite la piattaforma elettronica messa a disposizione dal MEF;
- crediti di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) secondo periodo del DL 185/2008: si tratta dei crediti verso gli enti del SSN delle Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari che siano certificati ai sensi del DL 78/2010 e vero nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei piani o programmi operativi di rientro (anche in questo caso per essere compensati i crediti sono certificati con l'indicazione della data di pagamento).

In merito a questa seconda tipologia di crediti si ricorda che il DL 185/2008 esclude, proprio all'articolo 9, comma 3-ter, la possibilità di certificazione. Il medesimo comma stabilisce però che sono fatte salve - ai fini delle compensazioni nonché dell'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del DL 78/2010 ovvero nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanifario.

Tali crediti vengono dunque certificati con modalità del tutto diverse da quelle previste dal DL 185/2008 e, in particolare, non vengono certificati tramite la sopra richiamata piattaforma elettronica del MEF.

Pertanto, prevedere, come rel comma 01 dell'articolo 9, che sono compensabili i crediti certificati tramite piattaforma elettronica - mentre non aggiunge nulla rispetto ai crediti certificabili ai sensi dell'art. 9, comma 3-les del DL 185/20008 - avrebbe l'effetto di escludere la possibilità di compensazione per i dediti delle imprese verso gli enti del SSN delle Regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari. Si penalizzerebbero dunque proprio le imprese maggiormente colpite dai ritardi di pagantento della PA.

La lettera b dell'emendamento mira invece a evitare che, rispetto a quanto attualmente previsto, si limitino le possibilità di compensazione tra crediti certificati e debiti iscritti a ruolo. Oggi infatti tale compensazione è consentita a prescindere dal fatto che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in data precedente o successiva a quella prevista per il pagamento del credito.







#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9**

All'articolo 9, comma 01, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;
- b) le parole «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.» sono soppresse

#### Relazione illustrativa

La lettera a dell'emendamento è volta a evitare che la disposizione impedisca di compensare (possibilità oggi prevista) con debiti iscritti a ruolo anche i crediti verso enti del SSN delle Region'in disavanto sanitario che siano certificati ai sensi del DL 78/2010, ovvero nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei piani o programmi operativi di rientro.

Il comma 01 dell'articolo 9, introdotto alla Camera, modifica la disposizione sulla compensazione dei crediti certificati con debiti a ruolo di cui all'art. 28-quater del DPR 602/1973.

Quest'ultima attuairente consente di compensare debiti iscritti a ruolo con:

- crediti certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del DL 185/2008. Tali crediti sono però
  compensabili esclusivamente nel caso in cui la certificazione riporti la data di pagamento: ciò è
  espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012.
  In tal senso la norma approvata alla Camera non introduce alcui elemento di novità, anche
  perché tali crediti possono essere certificati esclusivamente tramite la piattaforma elettronica
  messa a disposizione dal MEF;
- crediti di cui all'articolo 9, comma 3 ter, lettera b), secondo periodo del DL 185/2008: si tratta
  dei crediti verso gli enti del SSN delle Regioni sottopo te a piani di rientro da deficit sanitari
  che siano certificati ai sensi del DL 78/2010 ovvero nell'ambito di operazioni di gestione del
  debito sanitario, in attuazione dei piani o program ni operativi di rientro (anche in questo caso
  per essere compensati i crediti sono certificati son l'indicazione della data di pagamento).

In merito a questa seconda tipologia di crediti si ficorda che il DL 185/2008 esclude, proprio all'articolo 9, comma 3-ter, la possibilità di certificazione. Il medesimo comma stabilisce però che sono fatte salve - ai fini delle compensazioni nonché dell'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI - le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del DL 78/2010 ovvero nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario.

Tali crediti vengono dunque certificati con modalità del tutto diverse da quelle previste dal DL 185/2008 e, in particolare, non vengono certificati tramite la soora richiamata piattaforma elettronica del MEF.

Pertanto, prevedere, come nel comma 01 dell'articolo 9, che sono compernabili i crediti certificati tramite piattaforma elettronica - mentre non aggiunge nulla rispetto ai crediti certificabili ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del DL 185/20008 - avrebbe l'effetto di escludera la possibilità di compensazione per i crediti delle imprese verso gli enti del SSN delle Regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari. Si penalizzerebbero dunque proprio le imprese i aggiormente colpite dai ritardi di pagamento della PA.

La lettera d'dell'emendamento mira invece a evitare che, rispetto a quanto attualmente previsto, si limitino le possibilità di compensazione tra crediti certificati e debiti iscritti a ruolo. Oggi infatti tale compensazione è consentita a prescindere dal fatto che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in data precedente o successiva a quella prevista per il pagamento del credito.

Sen Remizio Corregi

# A.S. 662

# Emendamento

Art. 9

Al comma 01, sopprimere le parole «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» e le parole «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.»

9.7

BROGLIA, VERDUCCI, GUERRIERI, LAI, DEL BARBA, SANGALLI

Proplie

# **EMENDAMENTO**

# ART. 9

Al comma 1 - alinea art. 28-quinquies - dopo le parole "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 







## Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende introdurre all'articolo 9, che regola la compensazione dei crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria, uno specifico riferimento alle «obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni professionali», di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto, e che non vengono espressamente menzionate dal comma 1 dell'articolo 9.

L'intento dell'emendamento è quello di evitare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere nel caso in cui non vi sia una specifico riferimento alle prestazioni professionali, nel momento in cui si debba procedere alla compensazione tra certificazioni e crediti tributari.

Chiaramente potrebbe trattarsi solo di una svista, considerato il fatto che il riferimento ai liberi professionisti è stato aggiunto successivamente rispetto al testo originario, è infatti presente in quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Considerato l'importante risultato che è stato raggiunto di annoverare anche i professionisti tra i soggetti beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti, al pari delle imprese, appare opportuno scongiurate dubbi interpretativi che possano inficiare il risultato, qualora ricorra la fattispecie di compensazione di debiti tributari verso lo Stato con crediti vantati nei confronti della PA.

Si tratta di una misura importante per tutti gli studi professionali, soprattutto quelli dell'area tecnica, che vantano crediti verso la PA per prestazioni erogate e che siano stati sottoposti a procedure di accertamento tributario da parte degli Istituti competenti.







# A.S. 662

# Emendamento

# Art. 9

9.9

Al comma 1, - alinea art. 28-quinquies - dopo le parole "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5".

BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, SPOSETTI

Broglie

#### Art.9

Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, sostituire le parole da: a seguito di fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUKLIA

#### Art.9

Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti: e da ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUKLIA

# EMENDAMENTO ART. 9

Al comma 1, dopo le parole «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le parole «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 

9.12







92

#### Relazione illustrativa

La modifica proposta amplia le ipotesi di debiti tributari compensabili con crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni, ricomprendendo le somme dovute a seguito dei controlli automatici (ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e art. 54-bis, DPR n. 633/1972) e formali della dichiarazione dei redditi (ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973), nonché le somme dovute a seguito di transazione fiscale (ex art. 182-ter del regio decreto de marzo 1942, n. 267) nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito.

Ricomprendere anche queste fattispecie, oltre che consentire una più efficace compensazione, avrebbe un effetto incentivante nella definizione della pretesa tributaria e garantirebbe all'Erario in tempi rapidi l'accertamento e il versamento di entrate che, altrimenti, potrebbero essere contestate dal contribuente con ritardi nella riscossione.

Si segnala che le ipotesi di cui si chiede l'ampliamento hanno la stessa natura delle ipotesi già contemplate dal decreto (debiti iscritti a ruolo e somme derivanti da accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contemplato), poiché conducono ad un accordo con l'amministrazione finanziaria su debiti dovuti da contribuente. Pertanto, come messo in evidenza nella relazione tecnica, anche l'ampliamento delle fattispecie non determina variazioni negative sul gettito.







#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9**

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le parole «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

#### Relazione illustrativa

La modifica proposta amplia le ipotesi di debiti tributari compensabili con crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni, ricomprendendo le somme dovute a seguito dei controlli automatici (ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e art. 54-bis, DPR n. 633/1972) e formali della dichiarazione del redditi (ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973), nonché le somme dovute a seguito di transazione fiscale (ex art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito.

Ricomprendere anche queste fattispecie, oltre che consentire una più efficace compensazione, avrebbe un effetto incentivante nella de inizione della pretesa tributaria e garantirebbe all'Erario in tempi rapidi l'accertamento e il versame di entrate che, altrimenti, potrebbero essere contestate dal contribuente con ritardi nella ascossione.

Si segnala che le ipotesi di cui si chiede l'ampliamento hanno la stessa natura delle ipotesi già contemplate dal decreto (debiti iscritti a ruolo e somme derivanti da accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso), poiché conducono ad un accerdo con l'amministrazione finanziaria su debiti dovuti dal contribuente. Pertanto, come messo in evidenza nella relazione tecnica, anche l'ampliamento delle fattispecie non determina variazioni negative sul gettito.

9.13

1

## Articolo 9

Dopo il comma 1, capoverso ART. 28-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegittima applicazione dell'IVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad emanare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché indicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.

1-ter. "Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro, si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio" . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013."

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FU LE SIA

XOM!



#### Art.9

Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, aggiungere il seguente: 1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

Art. 19-ter - (Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici Pubblica Amministrazione). - 1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»; alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»; alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»; alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»; alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11». "

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI デジベント

#### Art.9

Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, inserire il seguente: 1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»; alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»; alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»; alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»; alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11».

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI , CURCAI A

Berljuli

#### Art.9

Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, aggiungere il seguente: 1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, FUVC SI N

Embras

9.17

53

# EMENDAMENTO ART. 9

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis.1. All'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: "4. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta nei limiti del 10% dell'importo complessivamente dovuto dato dalla somma dell'imposta, sanzioni ed interessi, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio".»

D'ALI'

**BONFRISCO** 

**CERONI** 

**MANDELLI** 



9.18



14

Emendamento che potrebbe migliorare l'istituto del ravvedimento or eroso che oggi non tiene conto della buonafede, dell'errore scusabile e del comportamento concludente del contribuente.

Potrebbe avere la seguente formulazione:

All'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni si aggiunge il comma :

" 4. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta nei limiti del 10% dell'importo complessivamente dovuto dato dalla somma dell'imposta, sanzioni ed interessi, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo er ro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio".

Provvedimenti simili sono contenuti ngl'art 16 comma 9 della Legge n.289/2002 che parlano di errore scusabile, ma che riguarda una casistica ristretta al condono e ripresa nelle liti fiscali pendenti inferiori o uguale ad € 20.000.





## **EMENDAMENTO**

# Art. 9

Sopprimere il comma 02.

Conseguentemente all'articolo 1comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, sopprimere le seguenti parole notificati entro il 30 aprile 2012.

SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MANDELLI

SEN. GALIMBERTI









## **MOTIVAZIONI**

L'articolo 9 disciplina il regime delle compensazioni tra certificazioni e crediti tributari. Con tale articolo si dispone una compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovitte in diversi fasi del procedimento tributario.

La proposta emendativa è volta a sopprimere il corima 02, che differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire del regime delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

Conseguentemente, al fine della compensazione, si propone la soppressione della data del 30 aprile 2012, contenuta all'articolo (comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152.







# A.S. 662

# Emendamento

# Art. 9

Sostituire il comma 02, con il seguente: "02. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, le parole <<notificati entro il 30 aprile 2012>> sono soppresse

ZANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

# **AS 662**

# Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si provvede, per gli anni 2013 e 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate;

Sen. Candiani

#### Art.9

Al comma 2, sostituire le parole: 700.000 euro con le seguenti: 1.000.000 di euro.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2014 ai sensi del comma 2-ter e per gli anni 2015 e 2016 ai sensi del comma 2-quater.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»;

alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»;

alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»;

alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»;

alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11».

2-quater. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 223 del 2012 è aumentata dello 0,1.

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI, FUK SIA

#### Art.9

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUKSIA

923

#### Art.9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### "Art.9-bis

(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese)

- 1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.
- 3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
- 4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare.

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FORESIA

2 W

9.0.1

المراجعة المراجعة

Art.9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)

- 1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
- 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2."

Conseguentemente, al CAPO II, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: "NONCHE' A FAVORE DELLA MICROIMPRENDITORIALITA' "

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUKSIA

9.0.2

St

#### Art.10

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

- 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «1° gennaio 2014».
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.
- 3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
- 3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
- 3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera a), le parole: «12.6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15.6 per cento»;
- alla lettera b), le parole: «11.6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14.6 per cento»:
- alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13.6 per cento»;
- alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»:
- alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

10.1

25

#### Art.10

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

- 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: «1 gennaio 2013» con le seguenti: «1 gennaio 2014».
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. 3-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0.3» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.

3-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 per cento»;

alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;

alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Euch (4)

#### Art.10

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

- 1. Sopprimere l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.
- 3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012. n. 228 le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0.3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 per cento»;

alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»:

alla lettera c), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»:

alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»:

alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI,

Bulgulv

## A. S. 662

#### Emendamento

#### Art. 10

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legge. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto legge, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3 sexies dell'art. 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95."

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Replan

249

#### A.S. 662

#### Emendamento

# Art. 10

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 124, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di finanziare per il solo anno 2013, le funzioni fondamentali delle province come individuate dall'art 17 del D.L. 95 2012, convertito in L. 135/2012, in attesa del riordino del comparto."

1-ter. All'articolo 1, comma 431, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire la lettera a) con la seguente:<< a) per le province, a 16,9 per cento per gli anni 2012 e 2013 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016;

BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, VERDUCCI

Braple

#### **AS 662**

# Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 10, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: prime due e dopo le parole; già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti: ,escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA>;

dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g-bis) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.";

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera g-bis) del comma 2.

Sen Candiani

# A.S. 662

#### Art.10

al comma 2, lettera a), le parole "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole "con deliberazione della giunta comunale";

# Conseguentemente:

- a) al medesimo comma 2, lettera b): le parole "prime due" sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
  - " g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno."
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2000

"2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2".

ZANONI

BROGLIA

**DEL BARBA** 

LAI

**VERDUCCI** 

#### Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi logali

# MODIFICHE dell'applicazione TARES

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), le parole "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole "con deliberazione della giunta comunale";
- b) al comma 2, lettera b):
  - le parole "prime due" sono abolite;
- c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
  - "h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno."
- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
  - "2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2".

#### MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorre dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.

Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell'Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l'applicazione immediata dei criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica,

En. Remigio Geroni

253

previsione già presente nella norma istituiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.

Le modifiche proposte permettono di:

- snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l'esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l'indicazione del numero di rate (lett. b), già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;
- evitare che l'immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all'adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere "sperimentale" del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l'obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;
- prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent'anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all'effettuazione di tale revisione (lett. d).

10.8%

An Remigio Ceroni

254

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

# MODIFICHE dell'applicazione TARES

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), le parole "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole "con deliberazione della giunta comunale";
- b) al comma 2, lettera b):
  - le parole "prime due" sono abolite;
- c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
  - "h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno."
- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
  - "2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2".

#### MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorre dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colleca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.

Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell'Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l'applicazione immediata dei criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica,

previsione già presente nella norma istituiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.

Le modifiche proposte permettono di:

- snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l'esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l'indicazione del numero di rate (lett. b), già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;
- evitare che l'immediata applicazione dei critefi del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all'adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere "sperimentale" del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l'obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;
- prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent'anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all'effettuazione di tale revisione (lett. d).

Il Senatore Questore

LOI 2/12

Art.10

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Ber Brett

# Art.10

Al comma 2, lettera b), dopo parole: già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti: escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA.

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Art.10

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali.

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Entera

#### Art.10

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 per cento:

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento; alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI



# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 6 52

ART.10

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma.".

SEN. FRAVEZ

SEN. ZELLE

SEN. PALERMO falemo

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA De

## Emendamento

# Art. 10

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: << ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013>>

ZANONI

## Emendamento

# Art. 10

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: << A tal fine, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, garantiscono la riscossione di cui alla lettera b) anche oltre la scadenza di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013>>

ZANONI

263

## **AS 662**

# Emendamento al testo del DL 35/2013 come modificato dalla Camera dei Deputati

All'articolo 10, al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis. fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

| Sen. Candiani Bitonci Massimo Calderoli Roberto Arrigoni Paolo Bellot Raffaela Bisinella Patrizia |
|---|
| Centinaio Gian Marco Comaroli Silvana Consiglio Nunziante Crosio Jonny Davico Michelino           |
| Coth Cago Cree De   |
| DivinaSergio Munerato Emanuela Stefani Erika Stucchi Giacomo Volpi Raffaele                       |
| Me (gree she was.   |
|   |
|   |
|   |
| 10.17   |
| 10.14   |
|   |

264

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 10

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-bis.1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2:
- 1) al primo periodo, le parole: «ivi comprese l'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «escluse l'abitazione principale»;
- 2) il quarto periodo è soppresso;
- b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
- c) il comma 7 è abrogato;
- d) il comma 10 è abrogato;
- e) al comma 12-bis:
- 1) il secondo periodo è soppresso;
- 2) al terzo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».
- 2-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme pagate a titolo di imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sulle pertinenze degli stessi.
- 2-bis.3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

ALBERI CASELLATI

#### Emendamento

## Art. 10

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "bollettino di conto corrente postale" inserire le seguenti: " ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte da appositi servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari>> e conseguentemente, le parole: "al quale" sono sostituite dalle seguenti: " ai quali"

DEL BARBA, LAI, SANGALLI, ZANONI, SPOSETTI

Del Buse

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

ART. 10

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno".

SEN. FRAVEZZI

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO Polumo

SEN. LANIECE QUIÈ

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA JOWIE

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

All'articolo 10 comma 4 lett b) è abrogato il periodo "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

#### **MOTIVAZIONE**

La disposizione prevede che i comuni devono inviare in via telematica al ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.

Il periodo che si chiede di abrogare dispone che comuni inseriscano sul sito del ministero dell'economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero sentita ANCI.

Tale disposizione potrebbe limitare la difersificazione delle aliquote per stesse fattispecie imponibili vincolando l'autonomia regulamentare dell'ente a uno schema precostituito che potrebbe non prevedere particolari detrazioni o soglie di esenzione.

L'adempimento, oltre ad essere operoso per il Comune e ridondante poiché le informazioni sono già nei documenti pubblicati sul sito, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.

Il Senatore Questore
Antonio De Poli

# Art.10 Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

All'articolo 10 comma 4 lett b) è abrogato il periodo "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

#### MOTIVAZIONE

La disposizione prevede che i comuni devono inviare in via telematica al ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta fiunicipale propria. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.

Il periodo che si chiede di abrogare dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell'economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero sentita ANCI.

Tale disposizione potrebbe limitare la dipersificazione delle aliquote per stesse fattispecie imponibili vincolando l'autonomia regelamentare dell'ente a uno schema precostituito che potrebbe non prevedere particolari detrazioni o soglie di esenzione.

L'adempimento, oltre ad essere oneroso per il Comune e ridondante poiché le informazioni sono già nei documenti pubblicati sul sito, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.

10.22

San Remigio Grani

A.S. 667 Art/10

Al comma 4, lett b) sopprimere il periodo "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

LAI JS
BROGLIA
VERDUCCI
DEL BARBA
ZANONI

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

#### **ART. 10**

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 14-ter le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi da 4-ter a 4-quinquies.

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

4-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013.

4-quinquies. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

4-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.24 %

SEN. FRATEZIES

SEN. ZELIMEN

SEN. PALERAGULUS

SEN. LANIECE OC

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

ART. 10

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) - Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-bis deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.»

SEN. LANI

SEN. BE

SEN. PA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

ART. 10

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.»

SEN F

.

Val

SEN. PALITATOELLE

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

EMENDAMENTO

DDL 6.2

ART 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1-sexies, inserire il seguente:

<<1-sexies.bis. Ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale, la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità dei commi da 1 a 1-sexies del presente articolo con autonome misure di contenimento della spesa, anche con riguardo agli enti previsti dalle predette disposizioni statutarie.>>

SEN. FRAVEZZI

SEN. ZELLER &

SEN. PALERMO

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

ART, 10

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) la riserva allo Stato di cui alla lettera f) non opera, in nessun caso, sul gettito derivante dall'eventuale assoggettamento all'imposta municipale propria di fabbricati rurali ad uso strumentale derivante dalla facoltà, concessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.»"

SEN F

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

**ART. 10** 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale."

SEN.

SEN.

SEN. PAL

SEN. LANIEQ

SEN. BEL

SEN. PANIZ

# A. S. 662

# Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato"

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Reghen'

#### Emendamento

## Art. 10

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1 bis: "Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio."

FORNARO, BORIOLI, ZANONI, BROGLIA

Jours

#### Emendamento

Art. 10

## Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera g) è sostituita dalla seguente:<< g) il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando l'invarianza di gettito per lo Stato assicurata dai corrispondenti minori trasferimenti a favore dei comuni che deliberano la riduzione dell'aliquota."

**BERTUZZI** 

Zeworr'

#### Art.10

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Verduce'

"4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno."

VERDUCCI BROGLIA DEL BARBA ZANONI LAI

#### **Art.10**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali."

BROGLIA DEL BARBA ZANONI LAI VERDUCCI Bry "e

## Art.10

# Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio."

ZANONI Zaur

**BROGLIA** 

LAI

**VERDUCCI** 

**DEL BARBA** 

#### Art.10

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis:

"Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

LAI
BROGLIA
VERDUCCI
DEL BARBA
ZANONI

## Art.10

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Verduce

"4-bis. Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10".

**VERDUCCI** 

**BROGLIA** 

**DEL BARBA** 

ZANONI

LAI

Art. 10

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:


"4-bis. All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

DEL BARBA, BROGLIA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI ZANONI

Del Barlie

# ART. 10

Dolo IL COMMA 4





# Oneri di rekonizzazione

4815. All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

#### MOTIVAZIONE

Attualmente è possibile utilizzare, proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nelle misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2014, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunal fino alla disciplina di stabilizzazione della finanza pubblica.

Il Senatore Questore
Antonio De Roli

10.39

110



Dopo 12 COMMA 4

Aggiungere il seguente

## Operidi urbenissasisas

4 \$15. All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

#### **MOTIVAZIONE**

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nelle misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2014, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina di stabilizzazione della finanza pubblica.

10.40

Sin Remigio Cereni

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMU-Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

# MOTIVAZIONE

In questi giorni si stanno ultimando le verifiche dell'incassato dell'IMU e in molti casi tale importo differisce da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni dovranno quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.

Il Senatore Questore

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

# Necessarie compensazioni finanziarie per effetto dell'introduzione dell'imu

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

4.-615.

L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali."

#### MOTIVAZIONE

La Legge di stabilità per il 2013 (comma 383) dispone la verifica del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni, entro il 28 febbraio 2013. Le assegnazioni statali per il 2012 sono state inoltre ridotte del maggior gettito dell'IMU stimata ad aliquote el base rispetto al gettito della previgente ICI (art. 13, co. 17, del dl n. 201 del 2011).

Il gettito dell'IMU stimato dal MEF comprende, fattavia, rilevanti quote che non sono suscettibili di effettivo incasso, sulla cui base sono stati determinati gli appostamenti nel bilancio dello Stato che regolano le compensazioni finanziarie, di cui al decreto legge n. 201 del 2011. Inoltre, per diverse centinaia di comuni, il dato dell'ICI 2010 da prendere a riferimento ai fini delle anzidette compensazioni è stato ridotto in modo non correlato ai dati desumibili dai certificati ai conti consuntivi, considerati per la generalità degli enti. Le risorse dei comuni coinvolti in questo ricalcolo sono state pertanto ridotte in modo anomalo.

LOLA 1/2 Con l'emendamento proposto si permette ai comuni di mantenere nel proprio bilancio, quali residui attivi, le anzidette quote ai fini del ristoro attraverso assegnazioni statali, evitando che il disallineamento delle stime statali si traduca in ulteriore e ingiustificata riduzione delle risorse, non prevista da alcuna norma di legge.

Il Senatore Questore
Antonio Del Poli

Los

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà comunale

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

(b) "Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio."

#### MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale, e, conseguentemente, l'intero ammontare del gettito in astratto riconducibile a tali immobili non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il Fondo di riequilibrio di cui al comma 17, art. 13 del dl 201 del 2011. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

Il Senatore Questore
Antonio De Poli

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Termine di versamento della quota statale e disposizioni IMU in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

#### MOTIVAZIONE

L'abrogato comma 11 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 cordeneva l'esclusione dal pagamento della quota statale dell'IMU degli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. Con la nuova ripartizione del gettito IMU disciplinata dalla Legge di stabilità 2013, tutto il gettito proveniente dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" risulta essere di esclusiva competenza statale. Formalmente dunque anche quelli di proprietà dei Comuni. Si rende quindi necessario escludere dal pagamento allo Stato dell'IMU per i suddetti immobili, al fine di colmare un vuoto che si è creato con l'abrogazione del suddetto comma 11.

Parimenti, le regole relative alla tempistica del versamento della quota statale nonché le disposizioni di rinvio per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni vengono meno con l'abrogazione del comma 11.

10.44

Con l'emendamento proposto si pone rimedio alle possibili incongruenze derivanti dalle abrogazioni in questione:

- escludendo ogni ipotesi di pagamento dell'IMUF da parte dei Comuni per immobili appartenenti al gruppo catastale D siti nei rispettivi territori;
- ripristinando la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 11, ovvero che le attività di gestione dell'Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il Senatore Questofe
Antonio De Roli

# Immobili di categoria D/10 - FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE.

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10".

10.45

#### **MOTIVAZIONE**

Il comma 11 prevedeva che il gettito dell'Imu dovuta per i fabbricati rurali strumentali fosse interamente riservato ai comuni. Con l'abrogazione della norma, il gettito relativo ai fabbricati strumentali classificati in categoria D/10, essendo questi appartenenti al gruppo catastale D, risulterebbe riservato allo Stato secondo l'interpretazione pubblicata recentemente dal Mef (Ris. Mef n. 5-DF/2013).

Non appare congruo che la diversa ripartizione del gettito IMU comporti l'alterazione del carattere unitario del comparto dei fabbrigati rurali strumentali, assoggettati nel loro complesso ad un'aliquota agevolata del 2 per mille, riducibile dai comuni fino alla metà (comma 8, art. 13, dl 201 del 2011). Tale riduzione, adottata da oltre 500 comuni (sui circa 3500 nei quali i fabbricati rurali strumentali sono imponibili), non sarebbe più applicabile con il nuovo assetto.

L'esigenza di tutela che caratterizza l'agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non dovrebbe essere collegata ad una particolare classificazione catastale, poiché deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione.

Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo. Va a questo proposito considerato che circa i due terzi della base imponibile IMU relativa ai rurali strumentali è classificata in D10 e soltanto un terzo ha mantenuto una diversa classificazione catastale.

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMD-Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

46%. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

#### MOTIVAZIONE

10.46

In questi giorni si stanno ultimando le verifiche dell'incassato dell'IMU e in molti casi tale importo differisce da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni dovranno quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.

296

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi logali

Necessarie compensazioni finanzigite per effetto dell'introduzione dell'imu

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

"L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali."

#### **MOTIVAZIONE**

10.47

La Legge di stabilità per il 2013 (comma 383) dispone la verifica del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni, entro il 28 febbraio 2013. Le assegnazioni statali per il 2012 sono state inoltre ridotte del maggior gettito dell'IMU stimata qui aliquote di base rispetto al gettito della previgente ICI (art. 13, co. 17, del dl n. 201 del 2011).

Il gettito dell'IMU stimato dal MEF comprende, tuttavia, rilevanti quote che non sono suscettibili di effettivo incasso, sulla cui base sono stati determinati gli appostamenti nel bilancio dello Stato che regolano le compensazioni finanziarie, di cui al decreto legge n. 201 del 2011. Inoltre, per diverse centinaia di comuni, il dato dell'ICI 2010 da prendere a riferimento ai fini delle anzidette compensazioni è stato ridotto in modo non correlato ai dati desumibili dai certificati ai conti consuntivi, considerati per la generalità degli enti. Le risorse dei comuni coinvolti in questo ricalcolo sono state pertanto ridotte in modo anomalo.

Fr. Remigio Feroni 1/2

Con l'emendamento proposto si permette ai comuni di mantenere nel proprio bilancio, quali residui attivi, le anzidette quote ai fini del ristoro gitraverso assegnazioni statali, evitando che il disallineamento delle stime statali si traduca in ulteriore e ingiustificata riduzione delle risorse, non prevista da alcuna norma di jegge.

Sy. Remigio Geroni

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà comunale

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

4 5 secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio."

#### **MOTIVAZIONE**

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale, e, conseguente nente, l'intero ammontare del gettito in astratto riconducibile a tali immobili non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il Fondo di riequilibrio di cui al comma 17, art. 13 del dl 201 del 2011. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

Sin Remigii Colini

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Termine di versamento della quota statale e disposizioni IMU in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

#### MOTIVAZIONE

L'abrogato comma 11 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 conteneva l'esclusione dal pagamento della quota statale dell'IMU degli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. Con la nuova ripartizione del gettito IMU disciplinata dalla Legge di stabilità 2013, tutto il gettito proveniente dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" risulta essere di esclusiva competenza statale. Formalmente dunque anche quelli di proprietà dei Comuni. Si rende quindi necessario escludere dal pagamento allo Stato dell'IMU per i suddetti immobili, al fine di colmare un vuoto che si è creato con l'abrogazione del suddetto comma 11.

Parimenti, le regole relative alla tempistica del versamento della quota statale nonché le disposizioni di rinvio per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni vengono meno con l'abrogazione del comma 11.

Len. Remigif Coroni 112

300

Con l'emendamento proposto si pone rimedio alle possibili incongruenze derivanti dalle abrogazioni in questione:

- escludendo ogni ipotesi di pagamento dell'IMU da parte dei Comuni per immobili appartenenti al gruppo catastale D siti dei rispettivi territori;
- ripristinando la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 11, ovvero che le attività di gestione dell'Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Sin Remigio Geroni . U.

# Immobili di categoria D/10 - FABBRICATY PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE.

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

4-15. Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10".

# MOTIVAZIONE

Il comma 11 prevedeva che il gettito dell'Imu dovuta per i fabbricati rurali strumentali fosse interamente riservato ai comuni. Con l'abrogazione della norma, il gettito relativo ai fabbricati strumentali classificati in categoria D/10, essendo questi appartenenti al gruppo catastale D, risulterebbe riservato allo Stato secondo l'interpretazione pubblicata recentemente dal Mef (Ris. Mef n. 5-DF/2013).

Non appare congruo che la diversa ripartizione del gettito IMU comporti l'alterazione del carattere unitario del comparto dei fabbricati rurali strumentali, assoggettati nel loro complesso ad un'aliquota agevolata del 2 per mille, riducibile dai comuni fino alla metà (comma 8, art. 13, dl 201 del 2011). Tale riduzione, adottata da oltre 500 comuni (sui circa 3500 nei quali i fabbricati rurali strumentali sono imponibili), non sarebbe più applicabile con il nuovo assetto.

L'esigenza di tutela che caratterizza l'agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non dovrebbe essere collegata ad una particolare classificazione catastale, poiché deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione.

Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo. Va a questo proposito considerato che circa i due terzi della base imponibile IMU relativa ai rurali strumentali è classificata in D10 e soltanto un terzo ha mantenuto una diversa classificazione catastale.

Sen Remigie Cheni

302

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«ART. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni.».

SEN FRAVEZZI

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO KALLUUS

SEN. LANIECE COMPU

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA KAMIK

303

10-615.1

# PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AS 662

# L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«ART. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali».

SEN. FRAVEZZ

SEN. PALERMO

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE

SEN. BERGER

SEN. PANIZZA

10-65.2

# Emendamento

# Art.10-bis

Al comma I, dopo le parole : "il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater aggiungere le seguenti: " e le limitazioni di cui al medesimo articolo 12, comma 1-ter, " e sostituire le parole: "non si applica" con le seguenti: "non si applicano".

**CANTINI** 

10-615.3

# Emendamento

Art. 10-bis

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per le province, le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto Province.

PADUA, PAGLIARI

Reduc

10-615.0.1

S 662

# Emendamento

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

# Art. 10-ter

(Modifica al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. Al fine di consentire i necessari adempimenti, le dichiarazioni al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

SEN. FRAVEZZ

SEN. BERGER

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

10-615.0.2

S 662

# Emendamento

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

#### Art. 10-ter

(Modifica al decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216)

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2013".

SEN. FRAVEZZI

SEN. BERGER

SEN. ZELLER ¢

SEN. LANIECE

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

10-615.0.3

#### Emendamento

Art. 10-bis

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

#### Art. 10-ter

- 1. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
- 2. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al 30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente.

VATTUONE, CALEO, ZANONI, BROGLIA

10-b15.0.4

#### **EMENDAMENTI AS.662**

#### Art.11

Al comma 3, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole:" mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera a) sostituire 12,6 per cento con 25,6; alla lettera b) sostituire 11,6 per cento con 24,6; alla lettera e) sostituire 10,6 per cento, con 22,6; alla lettera d) sostituire 9 per cento, con 19; alla lettera e) sostituire 8 per cento, con 18.
- b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
- c) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire «0,2 per cento» con: «0,3» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumenta dello «0,1».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Ber Paul to

11.1

#### Emendamento

#### Art. 11

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

(

5-bis. A decorrere dall'anno 2014, sentita la regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che conseguentemente provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 numero 488 e successive modificazioni, secondo le modalità previse dalle Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Sardegna e al patto di stabilità interno della Regione Sardegna.

5-ter. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all' articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.

LAI, CUCCA, ANGIONI

Jai

11.2

# AS 662 (DL 35/2013) Debiti pubbliche amministrazioni

#### **EMENDAMENTO**

#### **Art. 11**

dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazione di liquidità di cui al Capo I."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: << (Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione).>>

#### Relazione illustrativa

Il comma 8-bis dell'emendamento in esame dispone, limitaramente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del DL n. 72/2010, che la scadenza per effettuare la comunicazione ai creditori dell'importo e della data entro la quale provvederanno al pagamento dei debiti previsti dagli articoli da 1 a 5 del decreto-legge in esame, è fissata al 30 settembre 2013.

Il comma 8-ter reca disposizioni specifiche e di salvaguardia per le egioni in ordine ai pagamenti dei debiti e della modalità di effettuazione dei pagamenti già previsti nei piani di pagamento già promossi e predisposti in materia di piano di rientro dai disavanzi sanitari e di trasporto pubblico di sensi dell'art. 11, c. 2, del DL 78/2010 e dell'art 16, c. 5, del DL 83/2012.

Con il comma 8-quater, infine, si interviene in materia di piano di rientro inerente il servizio di trasporto su ferro. Il comma 9, dell'articolo 16, del DL. 83/2012 prevede infatti che, a copertura degli oneri derivanti dal piano di rientro dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto pubblico ferroviario, si utilizzino, tra l'altro, le entrate derivanti dall'incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale IRPET rispetto al livello delle aliquote vigenti. Con l'emendamento in esame si prevede che l'ulteriore gettito aggiuntivo derivante dall'innalzamento delle predette aliquote, non utilizzato a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, può essere destinato, dalle regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria, al paramento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di somme per il pagamento dei debiti



Art. 11

#### Emendamento

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: «Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore). - 1. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "viene meno se l'appaltatore" sono aggiunte le seguenti: "ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, oppure"».

**FEDELI** 

Fedeli

11.0.1

# **EMENDAMENTI AS.662**

# Art.12

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015, aggiungere le seguenti: entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente.

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Brelpulu

12.1



# **EMENDAMENTI AS.662**

# Art.12

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali.

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

12.2

# Emendamento

Art. 12

Al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da:<< Al fine di dare attuazione>> fino alla fine della lettera.

TONINI

12.3

#### Emendamento

Art. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che gli enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

**PIZZETTI** 

Breth'

12.0.1

# ORDINE DEL GIORNO

NFRISCO, CERONI, MANDELLI





in sede di discussione del disegno di legge AS 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

# premesso che:

il Patto di stabilità interno, così come disciplinato oggi in Italia con il criterio della cosiddetta "competenza mista", impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. In altre parole, si tratta di una regola che fa crescere l'importo dei debiti non conteggiati, consentendo solo il rispetto formale dei parametri fissati dai Trattati europei;

l'analisi della tendenza registrata negli ultimi anni mostra che per rispettare il Patto di stabilità interno, gli enti locali hanno agito quasi esclusivamente sulla spesa in conto capitale, bloccando i pagamenti alle imprese, anche a fronte di lavori regolarmente eseguiti ed in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a fronte di un obiettivo di riduzione di spesa del 6%, i comuni hanno ridotto del 32% le spese in conto capitale, aumentando invece del 5% le spese correnti;

per evitare la formazione di nuovi debiti degli enti locali, occorre necessariamente modificare le regole del patto di stabilità interno, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento; ciò, in modo da evitare l'accumulo di debiti di parte capitale della P.A. in presenza di risorse di cassa disponibili. La necessità di evitare la formazione di nuovi debiti è, tra l'altro, una necessità, sottolineata dalla Commissione Europea, che non può essere risolta solo con l'applicazione della nuova direttiva sui pagamenti;

la modifica del Patto di stabilità interno risulta necessaria anche per garantire, nei confronti dell'Unione Europea, che l'operazione di pagamenti dei debiti pregressi è veramente di natura straordinaria ("una tantum");



a fronte di un allentamento del Patto di stabilità interno per 7,2 miliardi di euro previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013 per pagare i debiti maturati a fine 2012, infatti, i provvedimenti di finanza pubblica degli ultimi mesi impongono un irrigidimento del Patto per 8,3 miliardi di euro tra il 2012 ed il 2014. Ciò significa che con il mantenimento delle attuali regole del Patto, gli effetti positivi dell'allentamento del Patto previsto dal decreto-legge sarà annullato nel 2014,

# impegna il Governo

a valutare l'opportunità che la legge di stabilità per il 2014 preveda modifiche delle regole del patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 183/2011, sostituendo, a decorrere dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.







#### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Premesso che,

la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 449, prevede che "Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di € 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di € 20.040 milioni";

il limite previsto con il Patto di Stabilità per l'anno 2007 era di € 35.300 milioni;

pertanto, dal vincolo di spesa imposto per l'anno 2007 a quello prescritto per gli anni 2013 e 2014, si è registrato un taglio netto di € 15.210 milioni, corrispondente in percentuale alla soppressione di circa il 45% delle spese complessive sostenibili;

una compressione del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, così architettato, ha prodotto, negli anni in esame, un taglio di circa il 29% della spesa equivalente ad una riduzione da € 565 a € 390 procapite dei cittadini italiani;

per la Regione Puglia, in particolare, si è passati da una spesa procapite di € 724 per il 2007 ad una spesa procapite di € 328 per il 2013, corrispondente ad un taglio di circa il 55% per ogni cittadino pugliese;

#### Considerato che:

il blocco della spesa, così come imposto dall'Europa, ha fatto registrare in Italia, dalla fine 2007 ad oggi, un sempre più drammatico calo del Pil, causando una crisi economica che sta devastando il Paese, con un altissimo tasso di disoccupazione, con l'aumento del debito pubblico ed un terribile trend negativo della produzione industriale;

la più drammatica conseguenza è il perdurare della recessione, che si allunga a sette trimestri consecutivi nelle ultime rilevazioni e che si caratterizza per essere la più lunga dal dopo guerra ad oggi,

G/662/2/5



0

# impegna il Governo

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della "procedura di disavanzo eccessivo", tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi, nonché per le spese sostenute per il contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione;

a valutare l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, almeno della quota di "cofinanziamento europeo", al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007- 2013, atteso il crescente valore del target di spesa da certificare.

TOMASELLI (

6/662/2/5



ODG

Il Senato,

Premesso che,



l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, anche dopo l'ennesima modifica normativa proposta dal decreto-legge in conversione, continua a porre rilevanti problemi applicativi, in particolare per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, che dovrebbero riscuotere con il modello F24 la tariffa che tuttavia costituisce un corrispettivo oggetto di fatturazione;

l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie determina inoltre una distorsione della tariffa puntuale per i comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, e altro) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, e altro), disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;

#### valutato che:

è necessario un profondo ripensamento della struttura stessa della Tares e in particolare valutare l'abrogazione della maggiorazione, che suscita forti dubbi di costituzionalità in quanto il tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (esempio, illuminazione strade, polizia municipale), servizi che dovrebbero essere già coperti dall'addizionale comunale IRPEF, pagata dai soggetti residenti, e dall'IMU per i soggetti che possiedono immobili nel territorio comunale, con l'effetto di incrementare il prelievo a carico di famiglie e imprese senza alcun miglioramento dei servizi visto che la maggiorazione sarà incassata dallo Stato;

#### tenuto conto che;

è opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la tariffa rifiuti deve rimanere uno strumento di economia ambientale, orientata alla riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata;

infatti per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più in linea con le norme comunitarie (chi più inquina più paga), è proprio quella di una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti e al servizio reso. Serve dunque uno strumento di prelievo trasparente ed equo economicamente in grado di guidare l'evoluzione del settore verso l'efficienza ambientale, non l'appiattimento dei pagamenti in una generica e indistinta tassazione su casa e servizi che non incentiva i comportamenti virtuosi degli utenti né l'efficienza del sistema industriale;

# considerato che:

a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate dal Governo, è stato varato un decreto legge che sospende il pagamento della rata IMU sulla prima casa di giugno 2013, con l'obiettivo di rivedere l'imposizione immobiliare nel suo complesso;





mescolare tuttavia la tariffa corrispettivo ad imposte e tasse sarebbe un ritorno indietro delle politiche ambientali di quasi 20 anni, togliendo consapevolezza al cittadino che deve rendersi conto del proprio carico e comportamento ambientale per cui occorre salvaguardare almeno la tariffa puntuale, lasciandola collegata al servizio;

tutto ciò premesso,

# impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'annunciata riforma dell'IMU e della Tares, la creazione di un'unica nuova imposta comunale sui servizi, in sostituzione dell'IMU sulla prima casa e della Tares, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, di dare certezza sui tempi e le modalità di versamento dell'imposta in favore dei Comuni, comunque garantendo che non vi sia aggravio di oneri a carico dei cittadini rispetto alla previgente normativa;

a imprimere una più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti adottando misure che prevedano l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria e l'applicazione di un Tributo presuntivo come forma eccezionale valida fino alla messa a punto di sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti.

**BERTUZZI** 

Bertern

6/662/3/5



2/2